Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Sabato, 20 aprile 1940 - ANNO XVIII

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107-50-033-53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3; è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

(4553)

ASSEMBLEE LEGISLATIVE

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX LEGISLATURA

1ª DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

L'Assemblea plenaria è convocata per martedì 23 aprile 1940-XVIII, alle ore 9,30, in 22ª riunione pubblica, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1940-41.

(1500)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 marzo 1940-XVIII, n. 239.

Autorizzazione al Tesoro dello Stato ad acquistare le obbligazioni del Prestito polacco 7 per cento - 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Tesoro dello Stato è autorizzato ad acquistare le obbligazioni del Prestito polacco 7 per cento, di cui al R. decreto 15 marzo 1924-II, n. 362, contro cessione di buoni del Tesoro novennali 5 per cento emessi in base al R. decreto-legge 28 agosto 1935-XIII, n. 1614, convertito nella legge 9 gennaio 1936-XIV, n. 102, aventi godimento dal 1° marzo 1940.

Il cambio di cui al comma precedente sarà effettuato sulla base del valore nominale tanto delle obbligazioni del Prestito polacco 7 per cento 1924 quanto dei buoni del Tesoro novennali.

I titoli del Prestito polacco consegnati per il cambio dovranno essere muniti della cedola 1° maggio 1939 e di tutte le seguenti. L'importo delle cedole mancanti sarà portato in deduzione del valore nominale del titolo presentato al cambio.

Art. 2.

I possessori delle obbligazioni del Prestito polacco 7 per cento, che intendono beneficiare del cambio disposto dall'articolo precedente, dovranno depositare i titoli alla Tesoreria centrale o alle sezioni di Tesoreria provinciale non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 3.

Il Ministro per le finanze è autorizzato ad introdurre nel bilancio dello Stato, con propri decreti, le necessarie variazioni per l'applicazione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli:* GRANDI

LEGGE 14 marzo 1940-XVIII, n. 240.

Modificazione delle tasse di ancoraggio e della tassa di sbarco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La tassa di ancoraggio delle navi a propulsione meccanica provenienti dall'estero, di cui all'art. 20 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dalla legge 21 dicembre 1905, n. 590, dal R. decreto-legge 28 dicembre 1924-II, n. 2281, e dal R. decreto-legge 6 novembre 1930-IX, n. 1636, è aumentata come segue:

1° per approdo, da lire 3,60 a lire 4,30 a tonnellata;

2° per abbonamento, da lire 9 a lire 10 a tonnellata.

Art. 2.

L'aliquota della tassa di lire 2,50 per tonnellata imposta con il R. decreto-legge 21 dicembre 1931-X, n. 1592, convertito nella legge 6 giugno 1932-X, n. 891 sulle merci provenienti dall'estero sbarcate nei porti e nelle spiagge del Regno è aumentata a lire 3 per tonnellata, ferma restando l'aliquota di lire 1 per tonnellata per i fosfati, nitrati (escluso il nitrato di sodio) e materiali da costruzione muraria.

Nulla è innovato circa le norme di applicazione del tributo.

Art. 3.

Le nuove aliquote di cui ai precedenti articoli, saranno applicate a decorrere dal 1° marzo 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — HOST VENTURI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 28 marzo 1940-XVIII, n. 241.

Agevolazioni tributarie in materia di credito fondiario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Art. 1.

Gli interessi esigibili dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, sulle cartelle fondiarie e sui titoli ad esse assimilati ad ogni effetto per espressa disposizione legislativa, sono esenti dall'imposta del 10 per cento sui frutti dei titoli al portatore, istituita con R. decreto-legge 7 settembre 1935-XIII, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 13 gennaio 1936-XIV, n. 76.

Art. 2.

Le aliquote dei compensi annuali dovuti a titolo di abbonamento per gli atti di credito fondiario, ai sensi dell'articolo 46 della tabella *B* allegata alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, modificato con l'articolo 11 del R. decreto-legge 18 settembre 1934-XII, n. 1463, convertito in legge 8 aprile 1935-XIII, n. 587, sono aumentate ciascuna di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale mutuato.

E' del pari aumentata di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale mutuato la aliquota di abbonamento dovuta dagli istituti emittenti titoli assimilati alle cartelle fondiarie di cui al precedente art. 1.

Tali aumenti di aliquota non sono soggetti alle addizionali gravanti le attuali quote di abbonamento.

Nel caso di riduzione di mutui alla metà, l'aumento stesso dovrà essere ridotto in misura proporzionale a quella dell'aliquota preesistente.

Art. 3.

Gli istituti tenuti a corrispondere l'aumento previsto dal precedente articolo 2 sono autorizzati a rivalersene ponendo a carico dei mutuatari una quota annua costante di centesimi 10 per ogni cento lire di capitale mutuato; per i mutui in corso tale quota sarà commisurata sul capitale residuato al 1° gennaio 1940-XVIII.

Art. 4.

Le disposizioni contenute nella presente legge saranno applicate con decorrenza dal 1° gennaio 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 28 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 242.

Procedimento relativo alla definizione delle controversie di valutazione concernenti l'imposta sul capitale delle società estere operanti nel Regno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per le società ed associazioni estere soggette all'imposta sul capitale di cui al titolo II del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3280, l'ammontare del capitale imponibile viene annualmente determinato dall'Amministrazione delle finanze ai sensi dell'art. 12 del citato Regio decreto. Liquidata l'imposta su tale ammontare l'Ufficio del registro ne dà notificazione al contribuente.

Entro trenta giorni dalla notificazione il contribuente che non intenda accettare la liquidazione fatta dall'Ufficio, può ricorrere in prima istanza alle Commissioni distrettuali, 2ª sezione, di cui all'art. 26 del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, per contestare la determinazione del capitale imponibile in relazione ai cespiti soggetti ad imposta ed il valore di tali cespiti. Il ricorso peraltro, non sospende il pagamento dell'imposta liquidata.

Art. 2.

Contro le decisioni delle Commissioni distrettuali pronunciate a norma del precedente articolo, è ammesso gravame in secondo ed ultimo grado, tanto da parte dell'Ufficio che del contribuente, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione della decisione di prima istanza, al Collegio peritale istituito con l'art. 9 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739.

Art. 3.

Per le definizioni delle controversie sulla legittimità dell'imposta restano ferme le disposizioni di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639.

Art. 4.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto ai fini dell'applicazione dell'imposta sul capitale delle società ed associazioni estere a decorrere dall'anno 1940.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 29 marzo 1940-XVIII, n. 243.
Istituzione di membri supplenti nel Collegio peritale per la valutazione dei titoli soggetti alla imposta di negoziazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Ai fini del funzionamento del Collegio peritale istituito con l'articolo 9 del Regio decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975 convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sono istituti due membri supplenti uno per ciascuno degli agenti di cambio che, a norma del citato art. 9 nonchè dell'art. 23 del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, fanno parte dello stesso Collegio sopraindicato.
I detti membri supplenti, da nominarsi fra persone esperte, con decreto del Ministro per le finanze su designazione della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, partecipano alle sedute del Collegio in sostituzione degli agenti di cambio effettivi del Collegio stesso, soltanto quando sono in discussione ricorsi relativi a valutazioni di titoli eseguite dai Comitati direttivi degli agenti di cambio dei quali fanno parte i detti membri effettivi.

Art. 2.

Il funzionario dell'Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di cui all'art. 8 del succitato R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, che fa parte del Comitato direttivo degli agenti di cambio può essere anche di grado ottavo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 29 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 febbraio 1940-XVIII, n. 244.
Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1939, n. 317, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, che dispone per la graduale attuazione del R. decreto 13 settembre 1934, n. 1602, in materia di invenzioni, di modelli e di marchi;
Visto il R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, recante il testo delle disposizioni legislative da mettere in attuazione per prime in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 105 del medesimo R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in forza del quale devesi emanare il regolamento per l'applicazione del decreto stesso, nonchè stabilire la data di entrata in vigore di tale decreto e del regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito testo delle disposizioni regolamentari per l'applicazione del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per invenzioni industriali, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le corporazioni.

Art. 2.

Il richiamato R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, per la parte non ancora entrata in vigore a norma dell'art. 105 e connesse disposizioni, nonchè l'unito regolamento, entrano in vigore il 1° maggio 1940-XVIII.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — CIANO — TERUZZI — GRANDI — DI REVEL — HOST VENTURI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, foglio 54. — MANCINI

Testo delle disposizioni regolamentari in materia di brevetti per invenzioni industriali

TITOLO I.

ATTI PER LA CONCESSIONE DEI BREVETTI.

CAPO I.

Domande in generale.

Art. 1.

(Art. 1, comma primo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La domanda di brevetto per invenzione industriale, di cui al R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente le disposizioni legislative nella materia dei brevetti per invenzioni industriali, può esser fatta tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente.

Se la domanda è fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.

Art. 2.

(Art. 8, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La domanda, su carta bollata prescritta, deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove, presso gli Uffici provinciali delle corporazioni.

Sulle domande non depositate in uno degli Uffici indicati nel comma precedente, o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 21, non viene adottato alcun provvedimento.

Art. 3.

(Art. 20, comma primo, nn. 1 e 2, e comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente causa, ovvero dal suo mandatario.

La domanda deve contenere:

1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia.

Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio centrale dei brevetti;

2) l'indicazione dell'invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere il trovato, può solamente essere conseguita con domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.

Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più brevetti, nè di un solo brevetto per più invenzioni.

Art. 4.

(Art. 2, nn. 1, 2, 3, 4 e 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Alla domanda debbono essere uniti:

1) la descrizione dell'invenzione;

2) i disegni dell'invenzione, ove sia possibile;

3) il prescritto vaglia postale modello 1/H, comprovante il versamento delle tasse dovute;

4) la marca da bollo prescritta, da applicare sul brevetto.

Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.

In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì uniti i documenti di cui ai successivi articoli 11 e seguenti.

Art. 5.

(Art. 2, n. 1, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La descrizione, contenente le indicazioni prescritte dall'art. 28 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve concludersi con un riassunto, costituito da una o più rivendicazioni, in cui sia indicato, specificatamente, ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.

La descrizione deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente. Alla domanda si debbono unire tre originali di detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 6.

(Art. 2, n. 2, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Le figure dei disegni dell'invenzione, anche se comprese in più tavole, debbono essere numerate progressivamente e i numeri delle figure stesse, nonchè i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono essere richiamati nella descrizione.

I disegni debbono essere eseguiti a linee di inchiostro nero, indelebile, su cartoncino, carta o tela da disegno, munita delle marche da bollo prescritte, annullate debitamente. Essi debbono essere contenuti in tavole che, compreso un margine di almeno due centimetri, abbiano le dimensioni di centimetri 21 x 33. Alla domanda si debbono unire tre originali di detti disegni, della cui identità risponde il richiedente il brevetto. I tre originali debbono essere firmati dal richiedente o dal mandatario.

Art. 7.

(Art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

Qualora il depositante presenti un solo esemplare della descrizione o dei disegni, è concessa facoltà di presentare gli altri due esemplari entro un mese dal deposito della domanda.

Art. 8.

(Art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

La lettera d'incarico, di cui all'art. 94 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.

La lettera d'incarico è considerata scrittura privata ai fini dell'applicazione dell'art. 485 del Codice penale.

Art. 9.

(Art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà, in ciascuna successiva domanda di brevetto a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.

Art. 10.

(Art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La domanda di brevetto completivo deve esser fatta dal titolare del brevetto principale, o dal suo successore, od avente causa, nel modo prescritto per le domande dei brevetti principali.

La domanda, oltre il numero del brevetto principale, qualora sia stato rilasciato, ovvero gli estremi della domanda di brevetto principale, deve contenere le indicazioni delle modificazioni apportate alla relativa invenzione, in forma di titolo, che ne esprima brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.

Alla domanda debbono unirsi i documenti indicati nel precedente art. 4 e le descrizioni e i disegni debbono riferirsi alle parti modificate od aggiunte alla invenzione originaria.

Se il brevetto principale appartiene a più persone, la domanda di completivo può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.

CAPO II.

Atti per la priorità.

Art. 11.

(Art. 2, n. 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle Convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione e i disegni del trovato, che forma oggetto di quel deposito, nonchè la data in cui il deposito è avvenuto.

Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del primo depositante.

Art. 12.

(Art. 2, n. 5, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

I documenti di cui all'articolo precedente debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle rapportate al sistema metrico decimale.

L'Ufficio centrale dei brevetti ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi ad Autorità italiane.

I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli Uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio da cui provengono.

Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali.

Tutti i documenti, e le rispettive traduzioni, prodotti per la rivendicazione dei diritti di priorità, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 13.

(Art. 4 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921).

La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.

Art. 14.

(Art. 6 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921).

Se all'estero si possa far luogo al deposito di una descrizione provvisoria, alla quale, entro un determinato termine, debba far seguito il deposito della descrizione definitiva, il brevetto sarà concesso solo quando nello Stato di origine si sia depositata questa ultima descrizione.

Anche in tal caso, valgono i termini di cui al successivo articolo 20.

Art. 15.

(Art. 5 del decreto Ministeriale 21 ottobre 1921).

Quando all'estero siano state depositate separate domande, sotto date diverse, per le varie parti di una stessa invenzione e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse deve depositarsi analoga domanda.

Ove con una sola domanda siano rivendicati più depositi, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 29 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 16.

(Art. 3 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204).

Quando si rivendichi la priorità per oggetti che hanno figurato in una Esposizione, a norma degli articoli 8 e 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, il richiedente deve allegare alla domanda di brevetto un certificato, nella carta bollata prescritta, del Comitato esecutivo o direttivo, o della Presidenza dell'Esposizione, legalizzato dal presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni.

Il certificato deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore;

2) la data in cui l'oggetto, al quale l'invenzione si riferisce, è stato consegnato per l'esposizione;

3) una descrizione sommaria dell'oggetto, in cui ne siano indicati gli elementi caratteristici, in modo da rendere possibile l'identificazione dell'oggetto stesso.

In caso di Esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli Organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere legalizzato dalle competenti autorità consolari italiane.

Art. 17.

(Art. 2 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204).

Trascorso lo speciale termine, stabilito per le Esposizioni in uno Stato estero dal secondo comma dell'art. 9 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, rimane pur sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di brevetto fatta all'estero.

Art. 18.

(Art. 4 del R. decreto 19 aprile 1906, n. 204).

Qualora il richiedente il brevetto non sia l'espositore, deve provare la sua qualità di successore o avente causa da esso.

Art. 19.

Quando si rivendichi la priorità per divulgazione del trovato in atti di Accademie scientifiche, oppure di Società, Istituti o Enti scientifici, a norma dell'art. 17 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, alla domanda di brevetto deve unirsi un certificato, nella carta bollata prescritta, dal quale risulti la data della pubblicazione degli atti contenenti la nota o memoria sul trovato stesso.

Art. 20.

(Art. 3 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878 e art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di brevetto.

Il brevetto viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità, qualora, entro tre mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nelle forme dovute, i prescritti documenti.

Qualora la priorità di un deposito originariamente fatto in un altro Stato venga comunque rifiutata, nel brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.

CAPO III.

Deposito delle domande.

Art. 21.

(Art. 6 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Gli Uffici indicati nel precedente art. 2, all'atto del ricevimento delle domande di brevetto e dei documenti prescritti, ne redigono processo verbale, su apposito registro, firmato da chi presenta la domanda e sottoscritto dall'ufficiale rogante, indicando, fra l'altro, il giorno e l'ora del deposito, il nome ed il domicilio del richiedente, e del suo mandatario, se vi sia, il titolo della invenzione e i documenti presentati.

Una copia del processo verbale, osservate le norme sul bollo, è rilasciata, su richiesta, a chi presenta la domanda.

Art. 22.

(Art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

Il deposito della domanda di brevetto, principale o completivo, non può essere ricevuto se alla domanda non siano uniti:

a) un esemplare, almeno, della descrizione e dei disegni, quando siano richiamati nella descrizione;

b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte, salvo i casi previsti dagli articoli 50 e 51 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

c) la marca da bollo per il brevetto;

d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.

Art. 23.

(Art. 7 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Gli Uffici provinciali delle corporazioni, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio centrale dei brevetti, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.

La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti Uffici provinciali delle corporazioni.

Art. 24.

(Art. 34 della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, e art. 8, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

I verbali pervenuti all'Ufficio centrale dei brevetti dagli Uffici provinciali delle corporazioni, e quelli redatti dallo stesso Ufficio centrale, debbono essere annotati nel registro delle domande di cui all'art. 27 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Il registro deve contenere:

1) l'indicazione dell'Ufficio che ha steso il verbale di deposito;

2) il numero del verbale e la data di deposito della domanda;

3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia;

4) il titolo dell'invenzione.

L'Ufficio centrale dei brevetti prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.

TITOLO II.

CONCESSIONE DEI BREVETTI.

CAPO I.

Esame e rilievi.

Art. 25.

(Art. 32, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purchè la sua richiesta pervenga all'Ufficio centrale dei brevetti in tempo utile, durante la procedura di esame, in ogni caso prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto.

Art. 26.

(Art. 32, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame, comunque prima che l'Ufficio, o la Commissione dei ricorsi, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, abbia provveduto in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di correggere, nei rispetti formali, la descrizione e i disegni, originariamente depositati, mediante postille sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.

La richiesta per la correzione dei documenti anzidetti deve essere motivata. L'Ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per la restituzione dei documenti corretti, valgono i termini di cui al successivo art. 29.

Art. 27.

(Art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2878).

Il richiedente, su invito dell'Ufficio centrale dei brevetti, deve completare la documentazione presentando appropriati disegni, o nuovi altri disegni, qualora essi siano necessari per l'intelligenza della descrizione dell'invenzione.

Art. 28.

(Art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il richiedente il brevetto completivo, quando sia il successore, o l'avente causa, del titolare del brevetto principale, è tenuto a provvedere alla preventiva trascrizione del suo titolo ai sensi dell'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

L'art. 30 di detto decreto si applica anche nel caso in cui il richiedente il brevetto completivo non era, all'atto del deposito della domanda, nè titolare del brevetto principale, nè suo successore o avente causa.

Art. 29.

(Art. 7 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2878).

Ogni partecipazione all'inventore, o al suo incaricato, con in..to a completare o a regolarizzare la documentazione, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta.

Il termine può variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe.

La richiesta di proroga deve essere motivata.

Art. 30.

(Art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli Uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo posta per plico raccomandato.

Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'Ufficio provvede a norma dell'art. 34 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Capo II.

Registro dei brevetti e brevetti.

Art. 31.

(Art. 10 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il registro dei brevetti per invenzioni industriali, di cui all'art. 37 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve contenere, per ogni domanda accolta, le indicazioni seguenti:

1) numero d'ordine del brevetto;

2) Ufficio, giorno ed ora di deposito, e numero d'ordine della domanda;

3) cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale;

4) titolo della invenzione;

5) estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne rivendichi la priorità, con la data, il nome del depositante e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;

6) estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in Esposizioni o per la pubblicazione in atti di Accademie scientifiche, oppure di Società, Istituti o Enti scientifici;

7) data della concessione del brevetto.

Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere preso nota dei pagamenti delle tasse, nonchè dei brevetti completivi e degli atti elencati all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 32.

(Art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il registro dei brevetti deve contenere, per ogni brevetto completivo, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo precedente, il numero del brevetto principale a cui il completivo si riferisce.

Art. 33.

(Art. 14 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Sul brevetto principale sono riportate le indicazioni di cui al primo comma del precedente art. 31.

Sul brevetto completivo è altresì indicato il numero del brevetto principale.

Ai brevetti, principali o completivi, deve essere allegato uno degli esemplari della descrizione e dei disegni dell'invenzione.

Art. 34.

(Art. 2, comma secondo e terzo, del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1619).

Agli effetti della liquidazione della tassa dovuta per la pubblicazione delle descrizioni, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le pagine di scrittura debbono rispondere alle condizioni stabilite dalla legge sul bollo.

Agli effetti anzidetti, i disegni debbono essere contenuti in tavole delle dimensioni di centimetri 21 x 33.

Art. 35.

(Art. 1 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1619).

I fascicoli della descrizione e dei disegni dei singoli brevetti, stampati a norma dell'art. 38 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono posti in vendita a cura del Ministero delle corporazioni.

Il prezzo di vendita viene stabilito con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze.

Art. 36.

I fascicoli dei brevetti stampati sono inviati gratuitamente agli Uffici provinciali delle corporazioni, oppure solamente a quei medesimi Uffici provinciali delle corporazioni presso i quali detti fascicoli potranno riuscire particolarmente utili, nonchè agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero delle corporazioni.

Sono inviati anche, in scambio, agli Uffici dei brevetti di altri Stati.

TITOLO III.

Tasse, rimborsi ed esenzioni.

Art. 37.

(Art. 12 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

I versamenti delle tasse prescritte, ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati mediante vaglia postale, con lo speciale modello, per tasse e concessioni governative, intestato al procuratore del registro (*modello* 1/H).

I vaglia debbono risultare emessi, specificatamente, a favore del procuratore del registro di Roma, e, salvo il caso che ne sia prescritto il deposito, debbono essere spediti, con raccomandata postale, entro cinque giorni dall'emissione, all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 38.

Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, con le limitazioni di effetti di cui al terzo comma del successivo art. 40, o mediante vaglia te-

legrafico, emesso a favore del Ministero delle corporazioni, Ufficio centrale dei brevetti. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'Ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero, dei vagli, ordinari e telegrafici, dispone la girata a favore del procuratore del registro di Roma.

Art. 39.

Sul vaglia, sia modello 1-H, sia ordinario, nel tagliando, deve essere chiaramente indicata la causale del versamento, con la specificazione, se trattasi di versamento per annualità, del numero del brevetto, del titolare, del titolo dell'invenzione, sia pure abbreviato, e dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato, il tutto seguito dalla firma e dal domicilio del mittente.

In caso di versamento mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dal telegramma.

Art. 40.

(Art. 12, comma secondo, del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti articoli 37 e 39, i versamenti effettuati con vaglia modello 1-H prendono data dalla emissione del vaglia.

La stessa norma, osservate le disposizioni del precedente art. 39, vale anche per i versamenti effettuati con vaglia telegrafico.

I versamenti effettuati invece con vaglia postale ordinario, ancorchè per essi risultino osservate le disposizioni degli articoli 38 e 39 non prendono data che dall'arrivo del vaglia all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 41.

(Art. 35, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva di una tassa annuale, pagata incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente, con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti.

Alle istanze stesse, che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unito il vaglia modello 1-H per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.

Art. 42.

(Art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

I rimborsi di tasse, nei casi previsti, vengono autorizzati dal Ministero delle corporazioni.

L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscano ad una domanda di brevetto definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero delle corporazioni.

I rimborsi debbono essere annotati nel registro dei brevetti e, ove si riferiscano a domande ritirate o respinte, vengono annotati nel registro delle domande.

Art. 43.

Se la dichiarazione di accordare il libero godimento dell'invenzione ai cittadini e sudditi italiani, a norma dell'art. 50 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è fatta in data posteriore al deposito della domanda di brevetto, ma anteriormente alla concessione del brevetto stesso, l'esenzione riguarderà soltanto il pagamento delle tasse annuali successive alla prima.

Art. 44.

Il richiedente un brevetto per invenzione industriale, che intenda beneficiare dell'esenzione dalla tassa di stampa e della sospensione dal pagamento delle tasse annuali, ai sensi dell'art. 51 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve allegare alla domanda i documenti idonei a comprovare di non essere assoggettato al pagamento di imposte dirette erariali, nè mediante iscrizioni nei ruoli, nè per ritenuta diretta, per più di lire seicento annue.

Il Ministero delle corporazioni, peraltro, ha facoltà in ogni caso di assumere tutte le informazioni che riterrà opportune al fine di accertare l'effettiva esistenza dello stato d'indigenza.

TITOLO IV.

Invenzioni di pubblica utilità.

Capo I.

Vincolo del segreto.

Art. 45.

(Art. 2 e 3 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

L'Ufficio centrale dei brevetti comunica, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, l'elenco di tutte le domande ad esso pervenute, dirette ad ottenere brevetti per invenzioni industriali, indicando, nell'elenco, i nomi dei richiedenti, e, ove siano noti, degli inventori, nonchè i titoli delle invenzioni.

I detti Ministeri, entro venti giorni dalla comunicazione, possono prendere visione, nella sede dell'Ufficio centrale dei brevetti, a mezzo di ufficiali o funzionari all'uopo delegati, delle descrizioni e dei disegni riferentisi a invenzioni ritenute utili alla difesa del Paese.

I Ministeri anzidetti sono tenuti all'obbligo del segreto sulle descrizioni e sui disegni di cui hanno preso visione, nonchè sugli elenchi di cui al primo comma.

Art. 46.

(Art. 4 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

La richiesta di differimento della concessione del brevetto e di ogni pubblicazione, ai sensi dell'art. 40, comma terzo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, limitata alle invenzioni che abbiano formato oggetto di visione, deve essere comunicata all'Ufficio centrale dei brevetti nei venti giorni successivi alla scadenza del termine fissato nell'articolo precedente.

I termini stabiliti in questo articolo e nel precedente sono perentori.

Art. 47.

(Art. 5, comma primo e secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

L'Ufficio centrale dei brevetti, ricevuta la comunicazione di cui all'articolo precedente, partecipa a sua volta all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata, la richiesta di differimento, diffidando l'interessato stesso circa l'obbligo del segreto.

Eseguita tale comunicazione, la domanda ed i documenti relativi sono custoditi dall'Ufficio con vincolo di segreto sul contenuto di essi.

Art. 48.

(Art. 6, comma secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Se il Ministero interessato, dopo la richiesta di differimento, non intende promuovere l'espropriazione, ne dà comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti. L'Ufficio dà notizia all'interessato della comunicazione ad esso pervenuta. In seguito a tale comunicazione, cessa l'obbligo del segreto e si dà corso alla procedura ordinaria per la concessione del brevetto.

Art. 49.

(Art. 1 del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176).

Gli Enti organizzatori di Esposizioni, da tenersi nel territorio dello Stato, quando sia stata concessa la protezione temporanea, debbono comunicare, in via riservata, ai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, almeno venti giorni prima dell'apertura dell'Esposizione, l'elenco completo e particolareggiato degli oggetti da esporre, riferentisi ad invenzioni industriali non protette da brevetti.

Qualora gli oggetti da esporre pervengano agli Enti organizzatori durante o dopo il decorso di tale termine, la comunicazione anzidetta viene data ai Ministeri sopra indicati entro tre giorni dal ricevimento e gli oggetti non potranno essere esposti se non dopo decorsi dieci giorni dalla comunicazione, purchè, in ogni caso, non sia intervenuto il divieto di cui all'art. 10, comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Art. 50.

(Art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176).

I Ministeri predetti hanno facoltà, mediante propri funzionari od ufficiali, di procedere a particolareggiato esame degli oggetti e trovati, consegnati per l'esposizione, che possano ritenersi utili alla difesa del Paese, e hanno facoltà, altresì, di assumere notizie e di chiedere chiarimenti sugli oggetti e trovati stessi.

Art. 51.

(Art. 2, comma ultimo, e articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 29 gennaio 1931, n. 176).

Il divieto previsto nell'art. 10, comma ultimo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è direttamente comunicato, dal Ministero che lo impone, alla Presidenza dell'Esposizione.

La Presidenza deve conservare gli oggetti, a cui si riferisce il divieto, con vincolo di segreto, sulla loro natura, e dare notizia agli interessati del divieto stesso, con raccomandata postale, diffidandoli circa l'obbligo del segreto.

Se il divieto viene comunicato dopo decorsi i termini di venti e di dieci giorni, stabiliti, rispettivamente, dal primo e dal secondo comma del precedente art. 49, gli oggetti esposti debbono essere ritirati, salva ai Ministeri competenti la facoltà di promuovere l'espropriazione, ma senza imposizione del segreto.

Nel caso di cui all'ultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ove il Ministero interessato intenda avvalersi della facoltà ivi considerata, deve darne preventiva comunicazione all'Ufficio centrale dei brevetti nel termine stabilito dal precedente art. 46.

Capo II.

Espropriazione.

Art. 52.

(Art. 7 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Qualora il Ministero interessato intenda promuovere il decreto di espropriazione o quello di uso dell'invenzione, di cui all'art. 61 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, la determinazione relativa deve essere comunicata da detto Ministero ai richiedenti il brevetto per mezzo di lettera raccomandata, e altresì all'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 53.

(Art. 8 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Il decreto di espropriazione e quello per l'uso dell'invenzione è, dal Ministero espropriante, trasmesso in copia all'Ufficio centrale dei brevetti e notificato, nelle forme di legge, agli interessati.

Avvenuta la notifica, i diritti che hanno formato oggetto della espropriazione passano all'Amministrazione espropriante, che ha, senz'altro, facoltà di valersi dell'invenzione, e all'Amministrazione stessa passa, anche, l'eventuale onere del pagamento delle tasse annuali, prescritte per mantenere in vigore il brevetto.

Salvo il caso che la pubblicazione possa recare pregiudizio, dei decreti di espropriazione e di uso, e di quelli delle successive modificazioni e revoche, l'Ufficio pubblica notizia nel Bollettino e fa annotazione nel Registro dei brevetti, o, se il brevetto non è stato ancora concesso, nel Registro delle domande.

Art. 54.

(Art. 12 delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Nel decreto di espropriazione del solo uso dell'invenzione, ai sensi dell'art. 60, comma secondo, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere indicata la durata dell'uso stesso, che, in ogni caso, è prorogabile nei limiti dei quindici anni di durata del brevetto.

Art. 55.

(Art. 8, comma secondo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Quando la pubblicazione non arrechi pregiudizio e ricorrendo il caso di espropriazione del solo uso dell'invenzione, la concessione del brevetto e la pubblicazione dell'invenzione si effettuano secondo la procedura ordinaria.

Art. 56.

(Art. 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, e art. 10, comma primo e terzo, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondersi per l'espropriazione di un brevetto d'invenzione nell'interesse della difesa militare del Paese, l'espropriato, in caso di disaccordo, entro centottanta giorni dalla notificazione del decreto di espropriazione, promuove il giudizio arbitrale, di cui all'art. 63 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, con atto da notificarsi a mezzo di ufficiale giudiziario all'Amministrazione espropriante.

Qualora, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di cui al comma precedente, non sia intervenuto l'accordo sulla nomina dell'arbitro unico, la parte istante

notifica, nelle stesse forme, il nome del proprio arbitro. L'Amministrazione, nel successivo termine di trenta giorni, notifica, a sua volta, il nome dell'arbitro di sua scelta. Nel caso di mancato accordo sulla persona del terzo arbitro, entro trenta giorni da quest'ultima notificazione, il Ministro per le corporazioni, su istanza della parte diligente, provvede alla nomina.

Art. 57.

L'arbitro unico, o il Collegio arbitrale, stabilisce la sede dell'arbitrato, dove le parti debbono eleggere domicilio, e determina le norme di procedura e di funzionamento, ai sensi del Codice di procedura civile. Qualsiasi mezzo istruttorio è disposto con ordinanza, anche nel disaccordo delle parti, e può essere altresì ordinato d'ufficio. Nel caso di giudizio collegiale, può essere delegata l'esecuzione del mezzo istruttorio anche ad uno solo dei componenti, che ne determina le modalità.

Al procedimento arbitrale, per quanto non previsto nell'art. 63 e seguenti del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, o nel presente regolamento, si applicano le norme del Codice di procedura civile relative al compromesso.

Art. 58.

(Art. 10, comma sesto, delle norme approvate con R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491).

Le spese del giudizio arbitrale, gli onorari dovuti agli arbitri e le spese e gli onorari di difesa sono liquidati nel lodo, che stabilisce altresì su chi ed in quale misura debba gravare l'onere relativo, a norma del Codice di procedura civile.

Tale onere grava, in ogni caso, sull'espropriato quando l'indennità venga liquidata in misura pari od inferiore a quella offerta inizialmente dall'Amministrazione.

TITOLO V.

TRASCRIZIONI DI ATTI.

Art. 59.

(Art. 5, comma primo, nn. 1, 2, 3 e 4, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La domanda di trascrizione di un atto, o di una sentenza di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, deve essere redatta in doppio esemplare, osservate le norme sul bollo.

La domanda deve contenere:

1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia;

2) il cognome e nome del titolare del brevetto e l'indicazione del numero e della data del brevetto stesso;

3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;

4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.

Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio centrale dei brevetti, che ne redige verbale, indicando il giorno e l'ora di presentazione.

Art. 60.

(Art. 5, comma primo, secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti:

1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro;

2) il vaglia comprovante il pagamento della tassa prescritta, nelle forme stabilite nel precedente art. 37.

Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, autenticata ed asseverata davanti ad Autorità italiane.

Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.

Art. 61.

(Art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Sul registro dei brevetti, per ogni trascrizione, si deve indicare:

1) la data di presentazione della domanda, che è quella della trascrizione;

2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonchè il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;

3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.

Art. 62.

Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, qualora si riferiscano a brevetti richiesti e non ancora concessi, sono trascritti nel Registro delle domande, ma tale trascrizione deve essere ripetuta nel Registro dei brevetti subito dopo la concessione del brevetto.

Art. 63.

(Art. 48, comma secondo, della legge 30 ottobre 1859, n. 3731).

L'Ufficio centrale dei brevetti restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione.

Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.

Art. 64.

(Art. 42 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Le sentenze che pronunciano la nullità, o la decadenza, dei brevetti, pervenute all'Ufficio centrale in conformità dell'art. 80, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, devono essere trascritte sul Registro dei brevetti e di esse deve esser data notizia nel Bollettino.

Art. 65.

Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni.

Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazione a margine.

Art. 66.

Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui la garanzia è stata concessa.

TITOLO VI

Procedura di esecuzione.

Art. 67.

Il pignoramento del brevetto per invenzione industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario.

L'atto deve contenere:

1) la dichiarazione di pignoramento del brevetto, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza delle risultanze del registro dei brevetti;

2) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva;

3) la somma per cui si procede all'esecuzione;

4) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore;

5) il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.

Il debitore, dalla data della notificazione, assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del brevetto, anche per quanto riguarda gli eventuali frutti.

I frutti, maturati dopo la data della notificazione, derivanti dalla concessione d'uso del brevetto, si cumulano con il ricavato della vendita, ai fini della successiva attribuzione.

Art. 68.

Si osservano, nei riguardi della noticazione dell'atto di pignoramento, le norme contenute nel Codice di procedura civile per la notificazione delle citazioni.

Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato non abbia domicilio o residenza nel Regno, nè abbia in questo eletto domicilio, la notificazione è eseguita presso l'Ufficio centrale dei brevetti.

In quest'ultimo caso, copia dell'atto è affissa nell'albo dell'Ufficio ed inserita nel Bollettino.

Art. 69.

L'atto di pignoramento del brevetto deve essere trascritto entro otto giorni dalla notificazione e in difetto il pignoramento perde ogni efficacia.

Avvenuta la trascrizione dell'atto di pignoramento del brevetto, e finchè il pignoramento stesso spiega effetto, i pignoramenti, successivamente trascritti, importano opposizione sul prezzo di vendita, quando siano notificati al creditore procedente.

Art. 70.

La vendita e l'aggiudicazione dei brevetti pignorati sono fatte con le corrispondenti norme stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, salvo le disposizioni particolari del presente regolamento.

Art. 71.

La vendita del brevetto non può farsi se non siano trascorsi almeno trenta giorni dal pignoramento.

Un termine di venti giorni deve decorrere, per la vendita, dal decreto di fissazione del giorno della vendita stessa.

Il pretore, per la vendita e l'aggiudicazione di brevetti, dispone le forme speciali che creda opportune nei singoli casi, provvedendo altresì per l'annunzio della vendita al pubblico, anche in deroga alle norme del Codice di procedura civile.

All'uopo, il pretore può stabilire che l'annunzio sia affisso nei locali del Consiglio e dell'Ufficio provinciale delle corporazioni, ed in quelli dell'Ufficio centrale dei brevetti, e pubblicato nel Bollettino dei brevetti.

Art. 72.

Il verbale di aggiudicazione deve contenere gli estremi del brevetto, giusta le risultanze del registro dei brevetti.

Art. 73.

Il creditore istante, nell'esecuzione forzata su brevetti per invenzioni industriali, deve notificare, almeno dieci giorni prima della vendita, ai creditori titolari di diritti di garanzia, trascritti ai termini dell'art. 66 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, l'atto di pignoramento e il decreto di fissazione del giorno della vendita.

Questi ultimi creditori devono depositare, nella Cancelleria dell'autorità giudiziaria competente, a norma dell'articolo 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, le loro domande di collocazione, con i documenti giustificativi, entro quindici giorni dalla vendita.

Chiunque vi abbia interesse può esaminare dette domande e i documenti.

Art. 74.

Trascorso il termine di quindici giorni, previsto nel secondo comma dell'articolo precedente, il pretore, su istanza di una delle parti, fissa l'udienza, nella quale proporrà lo stato di graduazione e di ripartizione del prezzo ricavato dalla vendita e degli eventuali frutti.

Il pretore, nell'udienza, accertata l'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente, ove le parti non siansi accordate sulla distribuzione del ricavato e dei frutti, procede alla graduazione fra i creditori ed alla distribuzione di tale ricavato e dei frutti stessi, secondo le relative norme stabilite nel Codice di procedura civile per l'esecuzione mobiliare; quando non sia competente per valore, rimette le parti a udienza fissa davanti il Tribunale civile.

I crediti con mora, eventuali o condizionati, divengono esigibili secondo le norme del Codice civile.

Art. 75.

L'aggiudicatario del brevetto ha diritto di ottenere che siano cancellate le trascrizioni dei diritti di garanzia sul brevetto stesso, depositando, presso l'Ufficio centrale dei brevetti, copia del verbale di aggiudicazione e attestato del cancelliere dell'avvenuto versamento del prezzo di aggiudicazione, osservate le norme, di cui al precedente art. 65, per la cancellazione delle trascrizioni.

Art. 76.

I brevetti per invenzioni industriali, ancorchè in corso di concessione, possono essere oggetto di sequestro.

Alla procedura del sequestro, si applicano le disposizioni, in materia di esecuzione forzata, stabilite nei precedenti articoli, e altresì quelle sul sequestro, stabilite dal Codice di procedura civile, in quanto non contrastino con le disposizioni degli articoli sopra richiamati.

Art. 77.

Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro di brevetti, si propongono avanti all'autorità giudiziaria dello Stato, competente a norma dell'art. 75 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

TITOLO VII

RICORSI E RELATIVA PROCEDURA.

Art. 78.

(Art. 26, comma secondo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è assistita da una Segreteria, i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte.

I componenti la Segreteria anzidetta debbono essere scelti fra gli stessi funzionari dell'Ufficio centrale dei brevetti, di gruppo A e di grado non superiore al settimo, nè inferiore al nono.

Art. 79.

(Art. 23, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

I ricorsi, previsti dal R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono essere o depositati presso gli Uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla Segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio centrale dei brevetti.

All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della Segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.

Art. 80.

(Art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattisi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.

Art. 81.

Le copie per le controparti, nei casi previsti all'art. 35, secondo comma, e all'art. 39 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, sono trasmesse alle medesime controparti in plico raccomandato, a cura della Segreteria della Commissione.

Il presidente, o il relatore da lui delegato, fissa i termini, non superiori in ogni caso a novanta giorni, per la presentazione delle memorie e delle repliche delle controparti e per il deposito dei documenti relativi.

Si devono osservare, per la presentazione e la trasmissione di detti atti, le disposizioni del presente e dei precedenti articoli.

Art. 82.

Scaduti i termini di cui all'articolo precedente, la Commissione può disporre i mezzi istruttori che crede opportuni, stabilendone le modalità.

Il presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria, può sentire le parti per eventuali chiarimenti.

Art. 83.

Ove mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.

Art. 84.

(Art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.

Il direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, prende parte alle sedute e fornisce alla Commissione tutte le notizie ed i documenti che possono occorrere.

Art. 85.

(Art. 27 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il ricorrente, che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre oralmente le sue ragioni, purchè si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla Segreteria della Commissione.

Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.

Art. 86.

(Art. 26, comma ultimo, e art. 27, comma primo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso.

Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.

Art. 87.

Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative.

Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.

Art. 88.

La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni.

La Commissione stessa ha altresì facoltà, in ogni caso, di ordinare il differimento della decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.

Art. 89.

(Art. 27, comma ultimo, e art. 29 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato.

Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza.

La sentenza è notificata, per raccomandata postale, a cura della Segreteria della Commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti, nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio.

Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze, a sue spese, pagando le tasse di bollo e i diritti di segreteria.

Art. 90.

(Art. 28, comma secondo e terzo, del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il Ministro per le corporazioni può sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di brevetti d'invenzione e ogni altra questione attinente alla materia.

Il presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla Commissione anche dei tecnici aggiunti.

TITOLO VIII.

VISIONI E PUBBLICAZIONI.

Art. 91.

(Art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il registro dei brevetti, di cui all'art. 87 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può essere consultato dal pubblico, dietro autorizzazione del direttore dell'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a domanda, su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione.

Il pubblico può anche consultare, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, il registro delle domande.

Art. 92.

(Art. 38 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

L'Ufficio tiene a disposizione del pubblico, a partire da tre mesi dopo la concessione del brevetto, salvo il differimento previsto nell'art. 38, ultimo comma, del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e perchè possano essere consultati, la domanda e un esemplare della descrizione e dei disegni, allegati al brevetto, nonchè gli altri documenti relativi al brevetto stesso.

Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente.

Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo il pagamento all'Ufficio dei diritti di visione, le descrizioni e i disegni, relativi ai brevetti stranieri, allegati alle domande nelle quali si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.

Art. 93.

(Art. 39 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Il direttore dell'Ufficio può consentire che si estragga copia delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonchè degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia domanda su carta bollata prescritta, subordinatamente a quelle cautele che egli riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico.

Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo.

Il Ministero delle corporazioni può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio centrale dei brevetti, previo pagamento dei diritti di segreteria.

Art. 94.

(Art. 40 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

Le copie e gli estratti del registro dei brevetti e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altri registri, nonchè i duplicati degli originali dei brevetti, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio centrale dei brevetti, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero del brevetto, del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento, all'Ufficio stesso, dei diritti di segreteria, oltre la tassa stabilita nella tabella *A*, annessa al R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127.

Si devono osservare, per tali copie ed estratti, e per i certificati e i duplicati dei brevetti, le disposizioni della legge sul bollo.

Art. 95.

(Art. 15 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

La certificazione di autenticità delle copie, di cui all'articolo 96 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è soggetta, oltre alla tassa stabilita nella tabella *A*, annessa a tale decreto, al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'Ufficio, per ogni foglio di carta bollata e per ogni tavola di disegno.

Art. 96.

La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze.

Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica, ai quali provveda l'Ufficio centrale dei brevetti.

Art. 97.

(Art. 41 del regolamento approvato con R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237).

I brevetti concessi, distinti per classi di invenzioni, e le trascrizioni avvenute, sono pubblicati, almeno mensilmente, nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese nei brevetti, principali e completivi, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione.

Il Bollettino potrà contenere, inoltre, sia gli indici analitici delle invenzioni protette da brevetto, sia gli indici alfabetici dei titolari dei brevetti concessi, e in esso potranno pure pubblicarsi i riassunti delle descrizioni.

Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per la distribuzione gratuita stabilite dal precedente articolo 36.

TITOLO IX.

DISPOSIZIONI PEI TERRITORI ITALIANI D'OLTRE MARE

Art. 98.

(Art. 1 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, e art. 6 del R. decreto 29 luglio 1923, n. 1970).

Le domande di brevetti per invenzioni industriali possono essere depositate anche in Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo.

Le attribuzioni affidate nel Regno agli Uffici provinciali delle corporazioni, pel ricevimento di dette domande, sono deferite ai rispettivi Uffici coloniali dell'economia corporativa.

Art. 99.

(Art. 2 del R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120).

I diritti di bollo sulle domande, e sui documenti, depositati in Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, debbono essere corrisposti mediante applicazione di marche da bollo coloniali, nella misura dovuta per gli stessi atti nel Regno.

Art. 100.

Gli Uffici coloniali dell'economia corporativa, di cui al precedente art. 98, entro cinque giorni dal ricevimento, debbono trasmettere, all'Ufficio centrale dei brevetti, presso il Ministero delle corporazioni, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute ed i relativi documenti, insieme ad una copia del processo verbale, stesa su carta semplice.

Art. 101.

I termini per rispondere agli inviti, di cui al precedente art. 29, possono variare da sessanta a centoventi giorni, in caso di domicilio o residenza dell'interessato nella Libia o nelle Isole italiane dell'Egeo, da centoventi a centottanta giorni, nel caso invece di domicilio o residenza nell'Africa Orientale Italiana.

Il termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione dei ricorsi è stabilito in sessanta giorni nel primo caso, in centoventi giorni nell'altro.

Art. 102.

Le attribuzioni affidate nel Regno al Presidente del Tribunale o al Pretore, per l'esercizio di diritti nascenti dai brevetti d'invenzioni industriali, sono esercitate, in Libia, nell'Africa Orientale Italiana e nelle Isole italiane dell'Egeo, da Magistrati investiti delle funzioni corrispondenti.

TITOLO X.

DISPOSIZIONI VARIE.

Art. 103.

Il Ministro per le corporazioni ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia dei brevetti per invenzioni industriali.

In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.

Art. 104.

(Art. 4 della legge 16 luglio 1905, n. 423).

Gli Enti organizzatori di Esposizioni, ai fini della protezione temporanea prevista dall'art. 8 del R. decreto 29 giugno 1939, n. 1127, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero delle corporazioni, almeno tre mesi prima dell'apertura dell'Esposizione.

Il decreto Ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, prima che l'Esposizione venga aperta e anche nel Bollettino dei brevetti.

Art. 105.

(Art. 1 del decreto Ministeriale 31 gennaio 1926).

Sino a quando, col decreto previsto nel precedente art. 35, non siasi diversamente disposto, il prezzo di vendita di ciascuno dei fascicoli stampati, contenenti le descrizioni e i disegni dei brevetti per invenzioni industriali, è fissato in ragione di lire tre, per ogni fascicolo di non più di quattro pagine di descrizione e non più di una tavola di disegno.

Quando la descrizione occupi più di quattro pagine a stampa, ovvero i disegni occupino più di una tavola, il prezzo di lire tre è aumentato in ragione di centesimi trenta, per ogni altra pagina, o frazione di pagina, ed analogamente per ogni altra tavola o frazione di tavola.

Si potranno concordare prezzi più bassi, caso per caso, con riduzioni contenute, comunque, entro il limite massimo del venti per cento, quando si tratti di abbonamenti a speciali raccolte dei fascicoli suddetti, o di acquisti per un numero rilevante di copie del medesimo o di differenti fascicoli.

Art. 106.

Sino a quando non siasi diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col R. decreto 29 giugno 1939, numero 1127, o col presente regolamento, le disposizioni del R. decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto Ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio centrale dei brevetti.

In attesa del decreto Ministeriale di cui al precedente art. 96, restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.

Art. 107.

Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per invenzioni industriali, i decreti di cui appresso:

1) il R. decreto 19 aprile 1906, n. 204, portante disposizioni per l'applicazione della legge 16 luglio 1905, n. 423, sulla protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e dei disegni di fabbrica che figurano nelle Esposizioni;

2) il R. decreto 2 ottobre 1913, n. 1237, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 30 ottobre 1859, n. 3731, sulle privative industriali;

3) il decreto Ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero;

4) il R. decreto 3 agosto 1925, n. 1491, portante l'approvazione delle norme di attuazione del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1828, sui brevetti industriali che interessano la difesa nazionale;

5) il decreto Ministeriale 31 gennaio 1926, sulla vendita dei fascicoli stampati per le descrizioni e i disegni dei brevetti industriali.

E' altresì abrogato, dalla data e quanto agli effetti anzidetti, il R. decreto 30 gennaio 1921, n. 120, che estende alla Tripolitania e alla Cirenaica le disposizioni vigenti nel Regno circa la protezione della proprietà industriale, letteraria ed artistica.

Inoltre, resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente Regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania, Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 23 marzo 1940-XVIII, n. 245.
Costituzione della Direzione generale delle miniere e della metallurgia e riordinamento degli organici del Corpo Reale delle miniere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1837, sulla ripartizione dei servizi del Ministero delle corporazioni;

Visto il R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2335, relativo ai ruoli del personale del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, sul rafforzamento del Corpo Reale delle miniere;

Visto il R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 giugno 1939-XVII, numero 739, recante modifiche all'ordinamento dei servizi e dei ruoli organici del Ministero delle corporazioni;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso il Ministero delle corporazioni è istituita la Direzione generale delle miniere e della metallurgia.

Con decreto del Ministro per le corporazioni sarà determinata la ripartizione degli affari e dei servizi fra la Direzione generale di cui al precedente comma e le Direzioni generali ed Uffici costituiti presso il Ministero delle corporazioni a norma del R. decreto 24 settembre 1936-XIV, n. 1837.

Art. 2.

Nel ruolo del personale amministrativo, gruppo *A*, dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, è aumentato un posto di direttore generale (grado 4°).

Art. 3.

I ruoli organici del Corpo Reale delle miniere, di cui al R. decreto 15 dicembre 1936-XV, n. 2335 (tabella *B*, gruppo *A*) di cui all'articolo 1 del R. decreto-legge 21 novembre 1938-XVII, n. 1885 (gruppo *A* e personale subalterno); di cui al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271, (tabelle *G, H, I*) sono sostituiti da quelli di cui alle tabelle *A, B, C, D, E, F*, annesse al presente decreto, firmate d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze.

Sono, altresì, sostituiti dalle tabelle *G* e *H* annesse al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri per le corporazioni e per le finanze, i ruoli organici del personale d'ordine e subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero delle corporazioni di cui alle tabelle *B* e *C* annesse al R. decreto-legge 9 febbraio 1939-XVII, n. 271.

Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1941-XX, è data facoltà al Ministro per le corporazioni di nominare, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e del Consiglio di Stato, nel ruolo di gruppo *A* di cui all'annessa tabella *A*, entro il limite di dodici posti, dei quali non più di otto del grado 7° ed i restanti di grado 8°, persone che, oltre a possedere i requisiti necessari per la nomina ad impiego statale, compreso quello del titolo di studio e prescindendo dai limiti di età, abbiano prestato dopo il conseguimento del diploma di laurea un'attività professionale di almeno sei anni per la nomina al grado 7° e di almeno quattro anni per la nomina al grado 8° e risultino specialmente competenti per il disimpegno delle attribuzioni inerenti al grado cui debbono essere nominati.

Per le nomine di cui al presente articolo è titolo di preferenza il possesso della laurea in ingegneria mineraria.

Art. 5.

Nei primi tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'ottavo dei ruoli di gruppo *A*, di cui alle annesse tabelle *A, C, D*, sono ridotti alla metà. Peraltro nessun funzionario potrà fruire di tale riduzione per più di una promozione.

Art. 6.

Per l'ammissione al primo concorso per esami di merito distinto che, dopo l'entrata in vigore del presente decreto sarà bandito per la promozione al grado 8° dei ruoli di gruppo *A* e al grado 9° del ruolo di gruppo *B*, di cui alle annesse tabelle, l'anzianità normalmente richiesta è ridotta rispettivamente di tre e di due anni.

I vincitori del concorso di cui al precedente comma conseguiranno la promozione al compimento della prescritta anzianità di sei od otto anni a seconda che siano o non provvisti di laurea; coloro invece che non vincano detto concorso ma vi riportino i punti necessari per superare l'esame di idoneità, saranno collocati secondo le norme dell'art. 42, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, nella graduatoria degli idonei del primo esame di idoneità bandito dopo che essi abbiano raggiunto l'anzianità per parteciparvi.

Qualora in applicazione del precedente comma le promozioni al grado 8° di gruppo *A* e al grado 9° di gruppo *B* non abbiano luogo nell'ordine della graduatoria del concorso, le promozioni stesse saranno conferite con riserva di anzianità rispetto agli altri vincitori che non abbiano ancora compiuto il periodo necessario.

I funzionari del ruolo di gruppo *A* promossi con riserva di anzianità, ai sensi dei precedenti commi, non potranno essere scrutinati per l'eventuale promozione al grado 7°, fino a quando non siano scrutinabili, per avere compiuto il prescritto periodo di permanenza nel grado 8°, anche i funzionari che, quantunque promossi successivamente a quest'ultimo grado in base ai precedenti commi, hanno diritto di precedere in ruolo.

Art. 7.

I posti disponibili nei gradi iniziali dei ruoli di cui alle annesse tabelle *A, B, C, D*, potranno essere conferiti fino al 31 dicembre 1941 anche mediante pubblico concorso per titoli, prescindendo dal limite massimo di età, salva l'osservanza di tutte le altre disposizioni vigenti per l'ammissione agli impieghi statali.

I vincitori di detti concorsi presteranno servizio di prova per il periodo di almeno un anno, trascorso il quale saranno sottoposti, dal Consiglio di amministrazione, a scrutinio di merito per la conferma in servizio. L'ordine definitivo di collocamento in ruolo sarà determinato dalla graduatoria formata dal Consiglio medesimo.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione, non sia riconosciuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Il personale che, a seguito di conferma in servizio, venga nominato al grado iniziale in applicazione del presente arti-

colo, avrà la precedenza rispetto a quello assunto posteriormente in servizio nel ruolo medesimo in base a pubblici concorsi per esame, il quale sarà pertanto nominato al grado iniziale con riserva di anzianità.

Art. 8.

E' data facoltà al Ministro per le corporazioni di trasferire dal ruolo d'ordine del personale delle miniere al ruolo d'ordine del personale dell'Amministrazione centrale di cui alle tabelle E e G_2 annesse al presente decreto, un impiegato di grado 9°.

L'impiegato prenderà posto nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale secondo la propria anzianità di grado.

In conseguenza del trasferimento e fino a quando il funzionario trasferito riveste il grado 9° nel ruolo d'ordine dell'Amministrazione centrale è aumentato transitoriamente un posto di tale grado ed in corrispondenza deve restare scoperto un posto dello stesso grado nel ruolo del personale d'ordine delle miniere.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — RICCI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *aprile* 1940-XVIII
Atti del Governo, registro 420, *foglio* 53. — MANCINI

CORPO REALE DELLE MINIERE

Ruoli del servizio minerario

TABELLA A.

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti dall'entrata in vigore del presente decreto al 31-12-1940	dal 1-1-1941 al 31-12-1941	dal 1-1-1942 in poi
5°	Ispettori superiori	5 (1)	5 (1)	5 (1)
6°	Ingegneri capi di 1ª classe	19	21	23
7°	Ingegneri capi di 2ª classe	19	21	25
8°	Ingegneri principali	22	28	34
9°	Ingegneri	28	36	43
10°	Ingegneri allievi	6	8	9
		99	119	139

(1) Di cui uno istituito transitoriamente da riassorbire con la prima vacanza che si verifichi nel grado dopo il 1° gennaio 1942-XX.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

TABELLA B.

Gruppo B.

Grado	Qualifica	Numero dei posti dall'entrata in vigore del presente decreto al 31-12-1940	dal 1-1-1941 al 31-12-1941	dal 1-1-1942 in poi
8°	Aiutanti capi e coadiutori capi	14	15	15
9°	Primi aiutanti e primi coadiutori	22	23	25
10°	Aiutanti e coadiutori	48	64	80
11°	Aiutanti aggiunti e coadiutori aggiunti			
		84	102	120

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

TABELLA C.

Ruolo dell'Ufficio geologico

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Direttore	1
6°	Geologi superiori	3
7°	Geologi capi	4
8°	Geologi principali	6
9°	Geologi	4
10°	Geologi allievi	3
		21

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

TABELLA D.

Ruolo del Laboratorio chimico

Gruppo A.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
5°	Direttore	1
6°	Ispettore superiore	2
7°	Chimico capo	2
8°	Chimico principale	2
9°	Chimico	2
10°	Chimico aggiunto	1
		10

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

TABELLA E.

Ruolo d'ordine

Gruppo C.

	Qualifica	Numero dei posti
9°	Assistenti capi	4
10°	Primi assistenti	7
11°	Assistenti di 1ª classe	12
12°	Assistenti di 2ª classe	22
13°	Allievi assistenti	5
		50

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

TABELLA F.

Ruolo del personale subalterno

Qualifica	Numero dei posti
Usciere capo	9
Usciere	15
Inservienti	6
	30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

TABELLA G.

Ruoli dell'Amministrazione centrale

Gruppo C.

Grado	Qualifica	Numero dei posti
9°	Archivista capo	10
10°	Primo archivista	30
11°	Archivista	50
12°	Applicato	90
13°	Alunno d'ordine	20
		200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

TABELLA H.

Subalterni

Qualifica	Numero dei posti
Commesso capo	1
Primo commesso	4
Commesso ed Usciere capo	27
Usciere	30
Inserviente	16
Capo agente tecnico	1
Agente tecnico	3
	82

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

REGIO DECRETO 4 aprile 1940-XVIII.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 41 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Veduto l'art. 21 dello statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma, approvato con provvedimento del Ministro per le finanze in data 29 aprile 1926-IV, n. 2214, e modificato con decreti del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, del 19 maggio 1937-XV e 8 febbraio 1940-XVIII;

Veduta la deliberazione del Comitato dei Ministri per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, in data 16 marzo 1940-XVIII;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri anzidetto, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatore della Banca d'Italia è nominato presidente del Consiglio di amministrazione del Consorzio di credito per le opere pubbliche, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 aprile 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — SERENA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1940-XVIII
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 300. — LESEN

(1515)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 14 febbraio 1940-XVIII.

Norme per disciplinare l'uso delle uniformi per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato, nonchè aggiunte e modificazioni alle tabelle e ai modelli delle uniformi medesime.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, relativo alla istituzione di una uniforme per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni per variazioni ed aggiunte alle tabelle e ai modelli alligati al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, nonchè per disciplinare l'uso della uniforme medesima, ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nelle tabelle allegate al decreto sopra indicato in quanto non modificate dal presente;

Visto l'art. 1, comma 4, del citato R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524;

Decreta:

Art. 1.

Alle tabelle e ai modelli delle uniformi per il personale maschile dei ruoli civili dello Stato sono introdotte le aggiunte e le modifiche di cui agli articoli seguenti e relativi allegati.

Art. 2.

L'uso dell'uniforme di servizio per i Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato e Ministri di Stato è regolato dalla tabella contenuta nell'allegato 1 al presente decreto, tabella che va aggiunta all'allegato 5 del R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524.

L'uniforme di servizio per i Ministri Segretari di Stato, i Sottosegretari di Stato e i Ministri di Stato è uguale a quella in uso per i funzionari di grado 1°, con le seguenti varianti:

i sovrapposti alle spalle della giubba e del cappotto sono formati da tre cordoncini ricamati in oro alternati da due cordoncini in seta blu ed hanno il campo centrale ricoperto di tessuto in oro, e all'esterno un bordino di panno del colore dell'Amministrazione cui presiedono; i Ministri di Stato adottano il colore bianco;

il distintivo di grado è quello del grado 1° dell'Amministrazione civile statale con l'aggiunta, in alto, di due stelle dorate per i Ministri Segretari di Stato, di una stella per i Sottosegretari di Stato, e di una coroncina per i Ministri di Stato;

le stelle sovrapposte al grado sono listate in rosso robbio.

Art. 3.

Sono istituite la grande uniforme invernale e quella estiva per i Ministri, i Sottosegretari di Stato ed i Prefetti del Regno.

La foggia delle predette uniformi sarà descritta in apposita tabella, che sarà approvata con successivo provvedimento.

Art. 4.

Sono istituite per i funzionari di P. S. le seguenti uniformi:

a) grande uniforme estiva bianca di servizio;
b) grande uniforme estiva di servizio da sera;
c) uniforme estiva di servizio da cerimonia (facoltativa).

La foggia delle uniformi è descritta nell'allegato 7 annesso al presente decreto.

Art. 5.

La parte prima lett. b) di cui all'allegato n. 3 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, contenente la descrizione degli oggetti di vestiario componenti le uniformi di gruppo *A* della Polizia, è modificata in parte e integrata dall'allegato 6 annesso al presente decreto.

Art. 6.

La spesa per la fornitura degli impermeabili, nella prima vestizione dei funzionari di gruppo *A* della Polizia, è a carico dello Stato.

Art. 7.

Per i distintivi di grado, per i bottoni e per tutti i fregi dell'uniforme di servizio dei gruppi *B* e *C* viene adottato il colore oro.

La trecciuola del berretto del personale del gruppo *C* è costituita da un filo in oro e da due fili in seta nera. Per il fondo dei distintivi di grado del personale di gruppo *C* viene adottato il colore rosa.

Restano ferme le altre caratteristiche dell'uniforme di servizio dei gruppi *B* e *C*, quali sono stabilite nel R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, e relativi allegati.

Art. 8.

L'uniforme di servizio per il personale subalterno delle Amministrazioni statali, prevista nella parte prima, lett. a) degli allegati al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, è sostituita da quella descritta nell'allegato 5 annesso al presente decreto.

Art. 9.

Il personale civile degli uffici delle Amministrazioni statali è autorizzato ad usare, in conformità delle determinazioni che saranno adottate dalle Amministrazioni stesse di concerto con il Ministero delle finanze, le uniformi descritte nell'annesso allegato 4 durante i lavori da svolgersi all'aperto.

L'uso di tale uniforme è facoltativo.

Art. 10.

Il periodo dell'anno durante il quale dovrà essere usata la uniforme estiva sarà stabilito dal Ministero dell'interno per il personale residente nella provincia di Roma e dai Prefetti per il personale residente nelle altre Provincie.

Art. 11.

Nel periodo di uso dell'uniforme estiva è consentito di indossare l'uniforme blu o la giubba blu con berretto e pantaloni bianchi.

Art. 12.

Nell'uniforme estiva i distintivi di grado sono applicati anzichè sulla manica, sui sovrapposti della giubba in conformità dei modelli descritti nell'allegato 3.

I distintivi di grado per l'uniforme invernale sono quelli previsti nell'allegato 2.

Art. 13.

Gli impiegati dispensati dall'uso dell'uniforme ai termini dell'art. 1, comma 5°, del R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524, sono tenuti ad applicare sulla giacca borghese il rispettivo distintivo di grado.

Art. 14.

Qualora non sia diversamente disposto, la spesa per le variazioni all'uniforme, previste nel presente decreto, e per quelle che saranno successivamente stabilite, è a carico del personale.

Art. 15.

E' obbligatorio portare sull'uniforme il distintivo del Partito Nazionale Fascista che deve essere applicato sul risvolto sinistro della giubba.

I distintivi di mutilato o invalido di guerra o per la causa nazionale, devono essere applicati sulla parte sinistra della giubba, sopra i nastrini delle decorazioni, quelli di ferito di guerra o per la causa nazionale sulla manica destra della giubba.

Art. 16.

Nelle feste nazionali e nelle solennità civili gli impiegati sono tenuti ad apporre sulla uniforme di servizio le decorazioni.

Art. 17.

Il saluto romano, per il personale che indossa l'uniforme, è obbligatorio in servizio e fuori servizio;

a) per il personale subalterno: verso gli impiegati dei gruppi *A*, *B*, *C*, oltrechè verso i propri superiori di grado;

b) per quello di gruppo *C*: verso gli impiegati di gruppo *A* e *B*, oltrechè verso i superiori di grado;

c) per quello dei gruppi *A* e *B*: verso i superiori di grado appartenenti ai gruppi predetti, fermi restando, nei rapporti di ufficio, i doveri gerarchici quali sono previsti dalla legge sullo stato giuridico (art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960).

Fra i pari grado il saluto romano è dovere di cortesia.

Art. 18.

Gli annessi sette allegati costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

ALLEGATO 1.

Parte seconda - Lettera A-1.

Ministri Segretari di Stato, Sottosegretari di Stato, Ministri di Stato.

Capi di vestiario a carico dello Stato

UNIFORMI ORDINARIE	
INVERNALE	ESTIVA
Berretto	Berretto
Giubba	Giubbe
Pantaloni	Pantaloni
Cappotto	

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

ALLEGATO 2.

Parte prima - Lettera A-1.

Uniforme invernale per gli impiegati dei ruoli civili dello Stato.

I.

I distintivi di grado, da applicarsi sulla parte inferiore delle maniche avranno le caratteristiche stabilite dal R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, con le varianti di cui all'art. 7 del presente decreto e con le seguenti altre:

a) la lunghezza del rettangolo dal grado I al XIII è portata a cm. 10.

Rimane invariata l'altezza stabilita dal citato decreto pei gradi dal VI al XIII mentre pei gradi dal I al V sarà la seguente:

Grado I - altezza mm. 68
» II - » » 57
» III - » » 57
» IV - » » 50
» V - » » 50

b) la gomena, che contorna il rettangolo, è di spessore più sottile;

c) le greche e i listelli ricamati, anzichè essere lateralmente congiunti alla gomena, rimangono spezzati e distanti dalla gomena stessa circa mm. 5;

d) la gomena applicata al perimetro del rettangolo pei gradi dal VI al XIII è soppressa.

II.

I funzionari che, in base a disposizioni organiche permanenti, devono essere considerati gerarchicamente superiori ai pari grado dello stesso ruolo, potranno applicare, previa l'autorizzazione del Ministro competente, che dovrà essere concessa caso per caso, una stella ad otto punte, ricamata in oro, sulle maniche dell'uniforme, al disopra del distintivo.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

ALLEGATO 3.

Parte prima - Lettera A-1.

Varianti alla foggia delle controspalline con grado per le uniformi estive dei Ministri, dei Sottosegretari di Stato, dei Ministri di Stato e degli impiegati civili dello Stato.

Ministro Segretario di Stato. — È formata da un rettangolo delle dimensioni di cm. 5×10 di gallone lamina argento contornato da una gomena ricamata in oro di mm. 2 ½.

Nel rettangolo sono posti:

a) alla distanza di mm. 8 dal lato inferiore di cm. 5, la greca in ricamo in oro dello spessore di mm. 5 e alta complessivamente mm. 14;

b) quattro filetti ricamati in oro, dello spessore di mm. 5, distanti mm. 5 fra loro e rispetto alla greca;

c) due stellette a cinque punte ricamate in oro, del diametro di mm. 15 su fondo robbio, alla distanza di mm. 5 dall'ultimo filetto e di mm. 7 fra loro.

Il rettangolo è profilato da panno speciale per filettatura del colore della Amministrazione. La controspallina è foderata in satino bianco ed è completata da una linguetta lunga quanto la spallina, larga mm. 23×30 fissata all'estremo inferiore e con abbottonatura automatica alla parte superiore.

Il bottone automatico è di metallo inossidabile.

Sottosegretario di Stato. — Come la precedente con una sola stella su robbio.

Ministro di Stato. — Come la precedente con una corona ricamata senza robbio al posto della stella.

Grado I. — Come la precedente, senza stelle con un bottone dorato del diametro di mm. 12, a vite, con impresso il Fascio Littorio, per fissare la spallina al passante della giubba per mezzo della sottostante linguetta. Il bottone dista mm. 10 dal lato superiore del rettangolo.

Grado II. — Come la precedente con tre filetti. Le distanze fra la gomena, la greca e i filetti sono opportunamente proporzionate all'area della controspallina.

Grado III. — Come la precedente con due filetti sormontati da scettro e corona. La parte interna della corona è in bianco. E' in robbio per i Prefetti in sede.

Grado IV. — Come la precedente con solo due filetti.

Grado V. — Come la precedente con un solo filetto.

Grado VI. — È formata da un rettangolo delle dimensioni di cm. 5×10 di seta cordonata bianca tessuta insieme con i distintivi di grado composti d'un gallone d'oro di mm. 16 e di tre galloncini d'oro di mm. 7. Il rettangolo è contornato da una gomena ricamata in oro dello spessore di mm. 2 ½.

La spallina è fissata al passante della giubba per mezzo della sottostante linguetta fermata con un bottone dorato del diametro di mm. 12 a vite con impresso il Fascio Littorio e posto alla distanza di mm. 10 dal lato superiore della spallina.

Il gallone dista dalla gomena mm. 8; i galloncini distano mm. 4 dal gallone e fra loro.

Grado VII. — Come la precedente con gallone e due galloncini. Le distanze sono opportunamente proporzionate all'area della spallina.

Grado VIII. — Come la precedente con gallone e un solo galloncino.

Grado IX. — Come la precedente con tre galloncini.

Grado X. — Come la precedente con due galloncini.

Grado XI. — Come la precedente con un solo galloncino.

GRUPPO *B.*

Grado VI. — Come quella di gruppo *A* con fondo di seta cordonata azzurra.

Grado VII - VIII - IX - X - XI. — Come quelle di gruppo *A* con le varianti di cui alla precedente.

GRUPPO *C.*

Grado VIII - IX - X - XI. — Come quella di gruppo *A* con fondo di seta cordonata di colore rosa.

Grado XII. — Come la precedente con un gallone centrale in oro interfilato in seta nera largo mm. 8.

Grado XIII. — Come la precedente con un distintivo di grado formato da un listello ricamato di mm. 10 ad angolo convesso e da due listelli ricamati sottostanti di mm. 5 pure ad angolo convesso in oro.

È consentito l'uso delle controspalline già fornite dal Provveditorato Generale dello Stato fino a consumazione.

La spesa per l'acquisto delle nuove controspalline è a carico dell'impiegato.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

ALLEGATO 4

Parte prima - Lettera A-1

Uniformi di campagna per il personale civile degli Uffici tecnici.

UNIFORME INVERNALE

GRUPPO *A*	GRUPPO *B*	GRUPPO *C*
1. *Berretto* - In stoffa marrone sabbia, con visiera, trecciola, trofeo e bottoni come quelli stabiliti dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, numero 1524 (all. n. 2, Parte 1ª, lett. *A*, mod. 1).	In stoffa marrone con le varianti per il gruppo *B* di cui all'art. 7 del presente decreto.	In stoffa marrone con le varianti per il gruppo *C* di cui all'art. 7 del presente decreto.
2. *Giubba* - Di stoffa marrone sabbia, a un petto con una fila di quattro bottoni medi dorati recanti in rilievo il Fascio Littorio; quattro tasche riportate con pattine e bottone piccolo con Fascio Littorio. Al bavero sono applicate due aquile in alluminio dorato su Fascio Littorio. La giubba porta sul dietro, all'altezza della vita, una martingala con due bottoni piccoli con Fascio Littorio. Sulle spalle sono applicate le spalline, come quelle stabilite per la divisa ordinaria estiva, con grado ricamato in oro su fondo bianco. Sulla parte sinistra, all'altezza del petto, sono applicati i nastrini delle decorazioni.	Uguale a quella del gruppo *A*: il fondo dei distintivi di grado è di colore azzurro chiaro.	Uguale a quella del gruppo *A*: il fondo dei distintivi di grado è di colore rosa.
3. *Pantaloni* - Corti da cavallo color marrone sabbia, oppure lunghi con risvolti.	Sono uguali a quelli del gruppo *A*.	Sono uguali a quelli del gruppo *A*.

Gruppo A	Gruppo B	Gruppo C
4. *Camicia* - Verde-avana col colletto rovesciato semirigido.	Sono uguali a quelli del gruppo *A*.	Sono uguali a quelli del gruppo *A*.
5. *Cravatta* - Verde-avana, lunga.	Id.	Id.
6. *Stivaloni* - In cuoio marrone.	Id.	Scarpe alte marrone e gambali marrone.
7. *Guanti* - Di pelle marrone e felpati.	Id.	Sono uguali a quelli del gruppo *A*.
8. *Cappotto* - In panno marrone sabbia di foggia uguale a quella stabilita dal R. decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1524 (all. 2, Parte 1ª, lettera *A*) eccetto i distintivi di grado che sono applicati sui sovrapposti come per la giubba.	In panno marrone come quello del gruppo *A* con le varianti stabilite per il gruppo *B* dall'art. 7 del presente decreto. I distintivi di grado sono applicati sui sovrapposti come per la giubba.	In panno marrone come quello per il gruppo *A* con le varianti stabilite per il gruppo *C* dall'articolo 7 del presente decreto. I distintivi di grado sono applicati sui sovrapposti come per la giubba.
9. *Impermeabile* (facoltativo) di gabardina marrone con due tasche verticali laterali e con le aquile romane sui lati inferiori del collo.	Uguale a quello del gruppo *A*.	Uguale a quello del gruppo *A*.

UNIFORME ESTIVA

L'uniforme estiva per i gruppi *A*, *B* e *C* è uguale di foggia a quella invernale, eccetto la stoffa, che è in tessuto leggero di tela marrone sabbia.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Parte prima - *lettera* A-1 ALLEGATO 5

Variante alle uniformi per il personale subalterno

UNIFORME INVERNALE	UNIFORME ESTIVA
1 — *Berretto* - Di stoffa grigio-piombo con visiera di cuoio nero lucido; nell'attacco della visiera due piccoli bottoni in alluminio con Fascio Littorio: ad essi è applicata una trecciola di seta grigio-scuro; trofeo formato da aquila romana e da Fascio Littorio in alluminio con sottopanno del colore dell'Amministrazione. I berretti dei portieri hanno una fascia di lamina color argento intorno al giro dei berretti stessi con trecciola grigio-scuro.	Uguale a quello invernale per foggia con la variante del tessuto che è in tela cruda, e della trecciola che è di seta marrone.
2 — *Giubba* - Di stoffa grigio-piombo a due petti con due file parallele di tre bottoni medi di alluminio portanti in rilievo il Fascio Littorio con la scure rivolta all'infuori; due tasche laterali inferiori con pattina; al bavero sono applicate due aquilette romane con Fascio Littorio in alluminio su fondo di panno del colore dell'Amministrazione. Il distintivo di grado separatamente descritto è applicato sulle spalle della giubba. Per i ciclisti la giubba è a un petto aperta con tre bottoni di alluminio con Fascio Littorio a rilievo, con quattro tasche laterali a toppa con cannello, pattina e bottoncini, dietro con martingala e spacco.	Uguale a quella invernale per foggia, con la variante del tessuto, che è in tela cruda.
3 — *Pantaloni* - Di stoffa grigio-piombo con risvolti; per i ciclisti i pantaloni sono corti.	Uguali a quelli invernali per foggia, con la variante del tessuto che è in tela cruda.
4 — *Cappotto* - Di panno marengo della stessa foggia di quello per gli impiegati di gruppo *C*, ma senza sovrapposti e con bottoni di alluminio: al bavero sono applicate due aquilette romane con Fascio Littorio in alluminio su fondo di panno del colore dell'Amministrazione. I distintivi di grado sono uguali a quelli applicati sulla giubba. Ai portieri sarà fornito il cappotto di panno grigio marengo, foderato di flanella con bottoni in alluminio.	Soprabito estivo per portieri: Uguale a quello invernale con le varianti del tessuto, che è in tela cruda.
5. — *Camicia* - Grigio-perla con colletto rovesciato, semirigido per gli uscieri, e bianca col colletto rovesciato semirigido per i commessi (la spesa è a carico degli interessati).	Uguale a quella invernale.

UNIFORME INVERNALE	UNIFORME ESTIVA
6 — *Cravatta* - Di seta cordonata lunga nera (la spesa è a carico degli interessati).	Uguale a quella invernale.
7 — *Scarpe* - Nere, basse, modello semplice (la spesa è a carico degli interessati).	Marrone, basse, modello semplice.
8 — *Impermeabile* - Di tessuto gommato, di colore nero con il collo chiuso rivoltato; due tasche verticali laterali; cinque bottoni coperti; ai lati del collo sono applicate due aquilette di alluminio con Fascio Littorio uguali a quelle della giubba.	
9 — *Camiciotto* - In tela mistone per il personale adibito alla pulizia e lavori di fatica.	
10 — *Gambali* - Neri per i ciclisti.	
11 — *Combinazione* - Per autisti.	
12 — *Mantellina* - Impermeabile di colore nero per ciclisti, con le aquile uguali a quelle della giubba applicate sul bavero.	
13 — *Guanti* - Di cotone felpato color grigio piombo (per i soli portieri, autisti e ciclisti).	

Distintivi di grado per il personale subalterno.

Commesso capo. — Il distintivo del grado di commesso capo è formato da un rettangolo di panno color verde delle dimensioni di cm. 5×7 1/2. Longitudinalmente, nel mezzo del rettangolo, sono applicati due galloncini in seta nera interfilati in seta rossa larghi mm. 8 (vedi fig. 27 parte 1ª lettera *A* mod. XII dell'all. n. 2 al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524).

Primo commesso. — Come il precedente con un galloncino.

Commesso o usciere capo. — Come il precedente con un distintivo di grado formato da un gallone di seta nera da mm. 10 e da due galloncini in seta nera sottostanti, larghi mm. 5. Il gallone e i galloncini sono disposti ad angolo convesso e sono distanti, lateralmente, dal bordo del fondo verde mm. 10 (vedi fig. 28 parte 1ª lettera *A* modello XII dell'all. n. 2 al R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524).

Usciere. — Come il precedente con un distintivo di grado formato da un gallone dello stesso tipo e da un solo galloncino.

Inserviente. — Il distintivo di grado di inserviente è formato dal rettangolo di panno verde sopra descritto.

Divisa per autista

UNIFORME INVERNALE	UNIFORME ESTIVA
1 — *Berretto* - Di stoffa grigio-piombo con visiera di cuoio lucido; intorno al giro del berretto sarà applicata una fascia di rayon cordonato (millerighe) grigio scuro. Nell'attacco della visiera due piccoli bottoni di alluminio, con Fascio littorio ai quali è applicata una trecciola di seta grigio scuro; trofeo formato dall'aquila romana e Fascio Littorio in alluminio.	Uguale a quello invernale con la variante del tessuto che è di tela cruda; la fascia e la trecciola sono di color marrone.
2 — *Giubba* - Di stoffa grigio-piombo a un petto con bottoni di alluminio portanti in rilievo il Fascio Littorio con la scure rivolta all'infuori; due tasche laterali inferiori con pattine, un taschino sopra il lato superiore sinistro della giubba senza pattina. Al bavero sono applicate due aquilette romane con Fascio Littorio in alluminio.	Uguale a quella invernale per foggia con la variante del tessuto che è di tela cruda.
3 — *Pantaloni* - Di stoffa grigio-piombo con risvolto.	Uguali a quelli invernali, ma con la variante del tessuto che è di tela cruda.
4 — *Cappotto* - Di panno grigio-marengo della stessa foggia di quello per gli impiegati di gruppo *C*, ma senza sovrapposti e con bottoni e aquilette di alluminio.	

1ª *Nota.* — Il personale subalterno addetto a speciali servizi esterni da svolgere all'aperto (per es. il personale di custodia dei Canali Demaniali ecc.) indosserà l'uniforme uguale per foggia e per tessuto a quella prevista per i ciclisti.

L'impermeabile è dato in dotazione al personale subalterno addetto esclusivamente ai servizi esterni e agli addetti al servizio di automobile delle Eccellenze i Ministri e Sottosegretari di Stato e altre autorità alle quali è assegnato l'automezzo di servizio.

Per il rimanente personale l'impermeabile è facoltativo ed è a carico degli interessati.

2ª *Nota.* — I subalterni in servizio presso gli Uffici di Palazzo Venezia, quelli addetti al Gabinetto del Ministero degli Affari Esteri, nonchè i portieri e gli autisti del Ministero medesimo ed, infine, i subalterni addetti alle Presidenze del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, potranno continuare ad indossare il tipo di uniforme precedentemente in uso.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Parte seconda - lettera A-1 **ALLEGATO N. 6**

Varianti all'uniforme dei funzionari di polizia.

Grande uniforme.

1. — *Berretto.* - Di panno nero con visiera di cuoio nero lucido, con trecciola dorata per i gradi III, IV e V; trofeo distintivo della Polizia ricamato in oro su panno amaranto, aquila coronata su Fascio Littorio; filettatura dorata attorno al « piatto » del berretto stesso, e due filettature pure dorate ai bordi superiori e inferiori della fascia di seta nera.

Per il grado VI (Questori di 2ª classe) il berretto differisce da quello dei gradi III, IV e V, solo per la trecciola in quanto quest'ultima è alternata con fili di seta nera.

Per i gradi dal VII all'XI il berretto è uguale a quello del grado VI, però esso differisce solo per il trofeo, il quale è ricamato, anzichè su panno amaranto, su panno nero.

2. — *Giubba.* - Di panno nero, chiusa, con doppia filettatura amaranto sul davanti, collo chiuso, rivoltato, di panno amaranto con ricami in oro e Fascio Littorio; chiusura della giubba sul davanti con fila di sei bottoni dorati; manopole di velluto nero con filettatura amaranto in alto; al disopra delle manopole distintivo di grado per tutto il giro della manica; alla manopola tre bottoni dorati; controspalline: per il Capo della Polizia la controspallina è in oro con treccia d'oro e fregio in oro; per i funzionari dei gradi IV e V la controspallina è in argento e treccia d'oro e fregio in oro; per i funzionari dei gradi VI, VII e VIII la controspallina è di colore amaranto con treccia d'oro e fregio in oro; per i funzionari dei gradi IX, X e XI la controspallina è di panno nero con bordino amaranto e fregio in oro.

Le controspalline per il Capo della Polizia, per il Vice capo della Polizia, per i funzionari di grado IV e V sono a linee parallele e misurano cm. 13 di lunghezza e cm. 5,5 di larghezza e terminano da un estremo a forma semicircolare.

Le controspalline per i funzionari dei gradi VI, VII e VIII sono a linee parallele, misurano cm 5,5 di larghezza e cm. 13 di lunghezza e terminano da un estremo a forma semicircolare.

Le controspalline per i funzionari dei gradi IX, X e XI sono a linee parallele, misurano cm. 5×12 e terminano a forma semicircolare.

Nota. — Il fregio delle controspalline è il distintivo della Polizia, tutte le controspalline sono montate su panno amaranto.

3. — *Cordelline.* - Sono state alleggerite per ciò che riguarda lo spessore della treccia e disposte in modo che la treccia anteriore e posteriore discenda sulla manica dai bordi esterni della controspallina.

4. — *Mantello.* - Di panno castorino nero, a ruota intera, con mostre interne di seta nera, con colletto rivoltato di velluto di seta blu-nero e fasci dorati; chiusura con catenella e mascheroni dorati (facoltativo).

5. — *Impermeabile.* - Di stoffa gabardino nero a doppio petto con tre bottoni di osso nero, coperti da una finta dalla parte destra con cinta della medesima stoffa, con paramani sulle maniche; al bavero vanno applicati due Fasci Littorio di metallo dorato.

Uniforme ordinaria invernale.

1. — *Berretto.* - Di stoffa nera con visiera di cuoio nero lucido con trecciola dorata come per la grande uniforme; trofeo ricamato in oro su panno amaranto, per i gradi: III, IV e V e filettature amaranto attorno al « piatto » del berretto stesso.

Per il grado VI (Questore di 2ª classe) il berretto differisce da quello dei gradi III, IV e V, solo per la trecciola, siccome questa ultima è alternata con fili di seta nera.

Per i gradi dal VII all'XI il berretto è uguale a quello del grado VI però esso differisce solo per il trofeo, siccome questo ultimo è ricamato anzichè su panno amaranto, su panno nero.

2. — *Giubba.* - Ai risvolti del bavero ricami in oro di nuovo disegno; dimensioni del ricamo: larghezza cm. 2,4 altezza cm. 8,2.

La modifica consiste specialmente nella sostituzione del precedente ricamo a forma di pigna della parte superiore dell'alamaro con ricamo a forma di fiamma.

Controspalline. — Per il Capo della Polizia è in oro con fregio in oro. Per i funzionari dei gradi IV e V la controspallina è in argento con fregio in oro; per i funzionari dei gradi VI, VII e VIII la controspallina è di panno nero con bordino amaranto, bordino interno d'oro e fregio in oro; per i funzionari dei gradi IX, X e XI la controspallina è di panno nero con fregio in oro.

Nota. — Tutte le controspalline sono montate su panno amaranto. Le controspalline per il Capo della Polizia e per i gradi III, IV e V misurano cm. 13×5, sono a linee parallele e terminano, a un estremo, ad angolo acuto. Le controspalline per gli altri gradi misurano cm. 13×6 sono a linee parallele e terminano, a un estremo, a forma semicircolare.

3. — *Pantaloni.* - Di panno simile alla giacca oppure di stoffa cordoncino (facoltativo).

Gradi per cappotto e per uniforme ordinaria.

I distintivi di grado per il Capo della Polizia sono ricamati su panno amaranto. Essi sono formati da una greca alta mm. 30 e lunga mm. 125 intramezzata nel centro longitudinalmente da un listello ricamato. Le spaziature delle volute della greca sono ornate da piccoli ricami a forma di giglio. Sovrastano la greca, due listelli ricamati (lunghi quanto la greca), scettro e corona sabauda.

I ricami sono in oro e, per la greca e per i listelli, hanno una larghezza di mm. 5

Distintivi di grado III uguali al precedente sopra descritto ma ricamati su panno nero anzichè su amaranto.

Distintivi di grado IV come il precedente di grado III ma privi di scettro e di corona.

Distintivi di grado V come il precedente di grado IV ma formato da una greca e da un solo listello.

I distintivi degli altri gradi sono uguali a quelli descritti nel R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1524, ma anzichè essere applicati alla parte esterna della manica da cucitura a cucitura essi hanno la lunghezza fissa di cm. 12.

Uniforme estiva.

1. — *Giubba.* - Di tela bianca, aperta, con quattro tasche, le due tasche superiori saranno finte, chiusura sul davanti con fila di quattro bottoni dorati con corona, aquila e fascio. Fascio dorato applicato sul risvolto del bavero; controspalline: per il Capo della Polizia la controspallina è in oro con fregio in oro e distintivo di grado in oro su panno amaranto; per i funzionari dei gradi IV e V la controspallina è in argento con fregi in oro e distintivo di grado in oro; per i funzionari dei gradi VI, VII e VIII la controspallina è di panno nero con bordino amaranto, bordino in oro, fregio in oro e distintivo di grado in oro; per i funzionari di grado IX, X e XI la controspallina è di panno nero con fregio e distintivo di grado in oro.

Nota. — Tutte le controspalline sono montate su panno amaranto.
La forma e le misure sono uguali a quelle descritte nella uniforme ordinaria invernale.

2. — *Berretto.* - Uguale a quello dell'uniforme ordinaria invernale sopra descritto con la variante del tessuto che è di tela bianca e della filettatura amaranto che è posta all'orlo superiore ed inferiore della fascia di seta nera, anzichè al piatto.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

Parte seconda - Lettera A-2

ALLEGATO 7.

Grandi uniformi estive per i funzionari di P. S.

I — GRANDE UNIFORME ESTIVA (bianca).

1. — *Berretto* - bianco con fascia di seta nera, sulla quale sono applicate due filettature dorate con fregio della Polizia ricamato su panno amaranto, per i gradi dal III al VI, e per i gradi dal VII all'XI su panno nero.
2. — *Giubba* - di tela o di lino bianca come per l'uniforme ordinaria estiva.
3. — *Calzoni* - come per l'uniforme ordinaria estiva.
4. — *Cordelline* - cinturone e spadino, come per la grande uniforme invernale.
5. — *Camicia* - bianca con collo semirigido rovesciato e cravatta lunga di seta nera.
6. — *Guanti* - di pelle bianca.
7. — *Calzature* - scarpe e calze come per l'uniforme estiva ordinaria.

NB. — Asola al risvolto sinistro della giubba.

II — GRANDE UNIFORME DA SERA ESTIVA (bianca).

1. — Differisce dalla grande uniforme estiva soltanto per i calzoni, gli stivaletti e le calze che sono quelli della grande uniforme invernale.
2. — Asola al risvolto sinistro della giubba.
3. — Guanti di pelle bianca.

III — UNIFORME ESTIVA DI CERIMONIA (bianca-facoltativa).

1. — *Berretto* - come per la grande uniforme estiva.
2. — *Giubba* - di lana bianca, aperta, a due petti con ampi risvolti di stoffa satinata. Sul davanti due file non parallele di tre bottoni dorati con corona, aquila e fascio; chiusura con due bottoni, asola al risvolti del bavero, manopole con tre bottoni dorati: due tasche inferiori senza pattine; controspalline come per l'uniforme ordinaria estiva.
3. — *Calzoni* - neri con banda come per la grande uniforme invernale.
4. — *Camicia* - bianca con colletto bianco rigido a due punte, cravatta di seta nera a farfalla: per cerimonia diurna è facoltativa la camicia bianca con colletto rovesciato floscio o semirigido.
5. — *Calzature* - stivaletti di cuoio nero lucido e calze come per la grande uniforme invernale.
6. — *Guanti* - di pelle bianca.

Roma, addì 14 febbraio 1940-XVIII

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo
MUSSOLINI

(1472)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1940-XVIII.
Regolamento dei rapporti patrimoniali tra i Consorzi agrari provinciali di Cremona e di Brescia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il proprio decreto 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 29 del 4 febbraio 1939-XVII, con il quale i Consorzi agrari cooperativi della provincia di Cremona e di Brescia sono stati riconosciuti, rispettivamente, come « Consorzio agrario provinciale della provincia di Cremona » e come « Consorzio agrario provinciale della provincia di Brescia »;

Considerata la necessità di provvedere, in conseguenza della limitazione territoriale di azione dei Consorzi agrari provinciali predetti, al regolamento dei rapporti patrimoniali e commerciali fra i Consorzi di Cremona e di Brescia, ai fini del trasferimento al Consorzio di Brescia del capitale azionario degli ex soci del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Cremona residenti nella provincia di Brescia, ed al Consorzio di Cremona del capitale azionario degli ex soci del Consorzio agrario cooperativo della provincia di Brescia residenti nella provincia di Cremona, nonchè ai fini del trasferimento in proprietà del Consorzio di Brescia degli immobili che il Consorzio di Cremona ha nel territorio della provincia di Brescia;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Cremona trasferirà al Consorzio agrario provinciale di Brescia le n. 488 azioni appartenenti ai n. 37 azionisti residenti nella provincia di Brescia al valore nominale di L. 25 ciascuna, con l'obbligo di operare il necessario conguaglio, se il numero delle azioni degli ex soci residenti nella provincia di Brescia risultasse, in seguito ad ulteriori accertamenti, diverso da quello sopra indicato.

Art. 2.

Il Consorzio agrario provinciale di Brescia trasferisce al Consorzio agrario provinciale di Cremona n. 7 azioni del valore accertato e riconosciuto di L. 100 ciascuna appartenenti a n. 5 azionisti della provincia di Cremona, con l'obbligo di operare il necessario conguaglio, se detto numero di azioni risultasse, in seguito ad ulteriori accertamenti, diverso da quello sopra indicato.

Art. 3.

Il Consorzio agrario provinciale di Cremona trasferisce in proprietà al Consorzio agrario provinciale di Brescia gli immobili da esso posseduti nella provincia di Brescia ammontanti al valore di L. 100.000.

Gli immobili s'intendono ceduti nello stato di fatto, con le servitù attive e passive esistenti, liberi da pesi, vincoli e ipoteche.

Art. 4.

Col trapasso di azioni, al valore sopra accertato e riconosciuto, e degli immobili, il Consorzio agrario di Cremona s'intende svincolato da qualsiasi obbligo nei confronti degli azionisti di cui all'art. 1 e da ogni onere presente e futuro per quanto si riferisce agli immobili sopra citati, per i quali si sostituisce in tutto a termine di legge il Consorzio di Brescia.

Art. 5.

Col trapasso di azioni, del valore accertato e riconosciuto come all'art. 2 il Consorzio agrario di Brescia s'intende svincolato da qualsiasi obbligo nei confronti degli azionisti, per i quali si sostituisce, a termine di legge il Consorzio agrario di Cremona.

Art. 6.

Il Consorzio agrario provinciale di Cremona trasferisce in proprietà al Consorzio agrario provinciale di Brescia i mobili esistenti presso l'Agenzia di Pralboino accertati e riconosciuti per il valore complessivo di L. 3000.

Art. 7.

I crediti del Consorzio di Cremona in provincia di Brescia, saranno riscossi per suo conto dal Consorzio di Brescia, senza responsabilità da parte di questo, ma col migliore interessamento.

Art. 8.

Gli impiegati e il personale di fatica del Consorzio di Cremona in servizio presso l'Agenzia di Pralboino, saranno assunti dal Consorzio di Brescia con il grado e la retribuzione che essi hanno attualmente.

Il Consorzio di Cremona provvederà in proprio a liquidare direttamente le indennità per anzianità di servizio spettanti ai medesimi.

Art. 9.

I trasferimenti di cui sopra hanno effetto a decorrere dal 21 settembre 1939.

Art. 10.

Tutti i diritti e obbligazioni derivanti dalle operazioni di trapasso, previste dal presente decreto, sono soggetti alla tassa fissa di registro e ipotecaria di L. 20, ai termini dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159.

Art. 11.

L'esecuzione del presente decreto è demandata alle presidenze dei Consorzi interessati e dovrà constare da apposito verbale da redigersi in triplice copia, di cui un esemplare dovrà essere rimesso al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII

(1519) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1940-XVIII.
Istituzione in Brescia dell'Ufficio conti correnti postali.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto l'ordinamento del servizio dei conti correnti postali, approvato con R. decreto 14 giugno 1928-VI, n. 1309;

Considerata la necessità dell'istituzione di un ufficio dei conti correnti postali a Brescia;

Sentito il parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Con effetto dall'11 marzo 1940-XVIII è istituito in Brescia l'Ufficio dei conti correnti postali.

L'Ufficio anzidetto, alla dipendenza della Direzione provinciale delle poste e dei telegrafi di Brescia, disimpegnerà il servizio nei rapporti con i correntisti aventi domicilio nelle provincie di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 febbraio 1940-XVIII

(1459) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1940-XVIII.

Rivalutazione dei francobolli commemorativi della proclamazione dell'Impero.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 139 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 11 febbraio 1901, n. 120;

Riconosciuta l'opportunità di quotare i francobolli commemorativi della serie della proclamazione dell'Impero che sono cessati di validità il 31 dicembre u. s.;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi;

Decreta:

Dal 1° aprile 1940-XVIII i francobolli commemorativi della serie della proclamazione dell'Impero verranno posti in vendita per uso filatelico al prezzo sottosegnato:

Numero di catalogo			Valore facciale	Nuova quotazione
B-I	N.	422	L. 0,10	L. 0,20
»	»	423	» 0,20	» 0,30
»	»	424	» 0,25	» 0,40
»	»	425	» 0,30	» 0,45
»	»	426	» 0,50	» 0,75
»	»	427	» 0,75	» 1,20
»	»	428	» 1,25	» 1,80
»	»	429	» 1,75	» 2,50
»	»	430	» 2,75	» 4 —
»	»	431	» 5 —	» 8 —
B-IV	»	111	» 0,25	» 0,40
»	»	112	» 0,50	» 0,70
»	»	113	» 1 —	» 1,50
»	»	114	» 2 —	» 3 —
»	»	115	» 3 —	» 4,50
»	»	116	» 5 —	» 8 —

Roma, addì 1° aprile 1940-XVIII

Il Ministro: HOST VENTURI

(1433)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1940-XVIII.

Nomina di rappresentanti dell'Amministrazione delle imposte dirette presso i Comitati direttivi degli agenti di cambio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 15 dicembre 1938-XVII, n. 1975, sulla imposta di negoziazione;

Visti i decreti Ministeriali 16 marzo 1939-XVII, n. 107991, e 10 agosto 1939-XVII, n. 111026, coi quali furono designati i rappresentanti della Amministrazione delle tasse e delle imposte indirette sugli affari presso ciascun Comitato direttivo degli agenti di cambio, nonchè presso la speciale Commissione peritale e la Commissione per il listino di Borsa istituite rispettivamente presso i Consigli provinciali delle corporazioni di Bari e di Palermo;

Visto l'art. 23, 1° comma, del R. decreto-legge 12 ottobre 1939-XVII, n. 1529, concernente l'imposta ordinaria sul patrimonio, ai termini del quale i Comitati direttivi degli agenti di cambio debbono essere integrati con un funzionario dell'Amministrazione delle imposte dirette, di grado non inferiore al 7°;

Ritenuto che similmente deve provvedersi per le Commissioni di Bari e di Palermo;

Decreta:

I seguenti funzionari della Amministrazione delle imposte dirette sono designati a far parte dei Comitati direttivi degli agenti di cambio:

Ispettore provinciale Caruso cav. Salvatore, presso il Comitato di Bologna;

Procuratore superiore Mangiacapra cav. dott. Eugenio, presso il Comitato di Firenze;

Ispettore provinciale De Angelis cav. Pietro, presso il Comitato di Genova;

Procuratore superiore Scardi cav. Domenico, presso il Comitato di Milano;

Ispettore provinciale Patti cav. Mario Arturo, presso il Comitato di Napoli;

Ispettore provinciale Baldaccini comm. Giovanni, presso il Comitato di Roma;

Ispettore provinciale Ghietti cav. Francesco, presso il Comitato di Torino;

Ispettore provinciale Lezzi cav. Emilio, presso il Comitato di Trieste;

Ispettore provinciale Pagnutti cav. Sigifredo, presso il Comitato di Venezia;

Ispettore provinciale Alessandrini cav. Luigi, presso la Commissione peritale dipendente dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Bari;

Ispettore provinciale Ziniti cav. Rosario, presso la Commissione per il listino di Borsa dipendente dal Consiglio provinciale delle corporazioni di Palermo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 gennaio 1940-XVIII

Il Ministro: DI REVEL

(1474)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1940-XVIII.

Approvazione dei modelli del Registro delle successioni per causa di morte e della Rubrica alfabetica generale delle copie dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti e delle copie dei testamenti pubblici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il R. decreto 26 ottobre 1939, n. 1586, che approva il testo del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni »;

Visti gli articoli 3, 4 e 12 del R. decreto 8 aprile 1940-XVIII, n. 206, contenente disposizioni per l'attuazione del libro del Codice civile « Delle successioni per causa di morte e delle donazioni » e disposizioni transitorie;

Decreta:

Sono approvati ed allegati al presente decreto rispettivamente sotto le lettere *A* e *B*:

1° il modello del registro delle successioni per causa di morte, con la relativa rubrica;

2° il modello della rubrica alfabetica generale delle copie dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti e delle copie dei testamenti pubblici, trasmesse alla cancelleria della pretura.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 aprile 1940-XVIII

Il Ministro: GRANDI

(Dimensioni foglio aperto 61 × 41)

Mod. *A*.
(Copertina)

REGIA PRETURA

DI

. . . .

REGISTRO DELLE SUCCESSIONI PER CAUSA DI MORTE

(Articoli 3 e 4 del R. decreto 8 aprile 1940, n. 206, contenente disposizioni per l'attuazione del libro del Codice civile sulle successioni per causa di morte).

(Dimensioni foglio aperto 61 × 41)

MOD. *A*.
(Parte prima)

PARTE PRIMA

EREDITÀ ACCETTATE CON BENEFICIO D'INVENTARIO

(Articoli 29, 43, 52, 53 e 54 del libro del Codice civile sulle successioni per causa di morte; 3 e 4 del R. decreto 8 aprile 1940, n. 206 contenente le relative disposizioni di attuazione).

Numero d'ordine	Numero del fascicolo	Cognome e nome del defunto, luogo dell'ultimo suo domicilio e data della sua morte	Cognome, nome ed età di coloro che hanno dichiarato di accettare l'eredità col beneficio d'inventario	Estremi della dichiarazione di accettazione	Data del compimento dell' inventario se fatto prima della dichiarazione	Data della inserzione nel presente registro della dichiarazione di accettazione	Indicazioni della trascrizione della dichiarazione di accettazione presso l'Ufficio delle Ipoteche
1	2	3	4	5	6	7	8
mm. 20	*mm. 20*	*mm. 70*	*mm. 70*	*mm. 40*	*mm. 30*	*mm. 30*	*mm. 40*

Data del compimento dell'inventario se fatto dopo la dichiarazione	Data dell'annotazione nel presente registro della data del compimento dell'inventario fatto dopo la dichiarazione	Data dell'invito dell'erede (o del curatore nominato a norma dell'art. 53 C. c.) ai creditori e ai legatari per la presentazione delle dichiarazioni di credito, e data della pubblicazione dell'invito nel giornale degli annunzi giudiziari	Decreto di nomina del curatore nel caso di liquidazione proseguita su istanza dei creditori e legatari e date dell'annotazione e della trascrizione ai sensi dell'art. 54 C. c.	Rilascio dei beni ai creditori e ai legatari	
				Estremi della dichiarazione di rilascio dei beni ereditari a favore dei creditori e legatari e dell'avviso ai medesimi, e date dell'annotazione e della trascrizione previste dall'art. 52 C. c.	Decreto di nomina del curatore
9	10	11	12	13	14
mm. 30	*mm. 30*	*mm. 40*	*mm. 60*	*mm. 70*	*mm. 60*

(Dimensioni foglio aperto 61 × 41)

MOD. *A.*
(Parte seconda)

PARTE SECONDA

RINUNZIE ALLE EREDITÀ

(Articoli 64 del libro del Codice civile sulle successioni per causa di morte; 3 e 4 del R. decreto 8 aprile 1940, n. 206, contenente le relative disposizioni di attuazione).

(Dimensioni foglio aperto 61 × 41)

Mod. A.
(Parte terza)

PARTE TERZA

EREDITÀ GIACENTI E DICHIARAZIONI DEGLI ESECUTORI TESTAMENTARI

(Articoli 73 a 76 e 248 del libro del Codice civile sulle successioni per causa di morte; 3 e 4 del R. decreto 8 aprile 1940, n. 206 contenente le relative disposizioni di attuazione).

Data dell'invito del curatore ai creditori e ai legatari per la presentazione delle dichiarazioni di credito, e data della pubblicazione dell'invito nel giornale degli annunzi giudiziari	ESECUTORI TESTAMENTARI		
	Cognome e nome dell'esecutore testamentario ed estremi del testamento contenente la nomina	Estremi della dichiarazione di accettazione o di rinunzia da parte dell'esecutore testamentario e data dell'annotazione nel presente registro	Eventuale provvedimento giudiziario di assegnazione di un termine per l'accettazione
8	9	10	11
mm. 60	*mm. 80*	*mm. 80*	*mm. 80*

(Dimensioni foglio aperto 61 × 41)

MOD. *A.*
(Rubrica alfabetica)

RUBRICA ALFABETICA

(Art. 3 del R. decreto 8 aprile 1940, n. 206, contenente disposizioni di attuazione del libro del Codice civile sulle successioni per causa di morte).

(Dimensioni foglio aperto 50 × 33).

Mod. B.
(Rubrica alfabetica generale)

REGIA PRETURA

DI

. . . .

RUBRICA ALFABETICA GENERALE

delle copie dei verbali di pubblicazione dei testamenti olografi e segreti e delle copie dei testamenti pubblici, trasmesse dal notaio alla Cancelleria della Pretura

---

(Articoli 168 del libro del Codice civile sulle successioni per causa di morte e 12 del R. decreto 8 aprile 1940, n. 206, contenente le relative disposizioni di attuazione).

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli N. 86

del 16 aprile 1940-XVIII

Stati Uniti America (Dollaro)	19,80
Inghilterra (Sterlina)	69,40
Francia (Franco)	39,40
Svizzera (Franco)	444 —
Argentina (Peso carta)	4,52
Belgio (Belgas)	3,3265
Canadà (Dollaro)	16,90
Danimarca (Corona)	—
Egitto (Lira egiziana)	71,17
Germania (Reichmark)	7,80
Jugoslavia (Dinaro)	44,40
Norvegia (Corona)	—
Olanda (Fiorino)	10,51
Portogallo (Scudo)	0,6763
Svezia (Corona)	4,695
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,58
Cecoslovacchia (Corona) (Cambio di Clearing)	65,70
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	4,697
Germania (Reichmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	14,31
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6751
Polonia (Zloty) (Cambio di Clearing)	360 —
Romania (Leu) conto globale (Cambio di Clearing)	13,9431
Romania (Leu) id. speciale (Cambio di Clearing)	12,1212
Romania (Leu) id. A (Cambio di Clearing)	10,5263
Spagna (Peseta) (Cambio di Clearing)	181 —
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,29
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,852
Svizzera (Franco) (Cambio di Clearing)	445,43
Rendita 3,50 % (1906)	69,925
Id. 3,50 % (1902)	68,625
Id. 3,00 % Lordo	49,05
Id. 5 % (1935)	90,025
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	65,775
Id. Id. 5 % (1936)	91,125
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91,30
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	99,90
Id. Id. 5 % - Id. 1941	99,95
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,90
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,775
Id. Id. 5 % - Id. 1944	95,75

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione colle acque delle sorgenti Romiti in agro di Paternò (Catania).

Con decreto Reale 25 febbraio 1940-XVIII, n. 12845/1528, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo succ. al registro 6, foglio 103 è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per l'irrigazione colle acque delle sorgenti Romiti in agro di Paternò (Catania).

(1476)

Determinazione del perimetro del bacino montano dell'Alto Setta in provincia di Firenze

Con R. decreto 13 febbraio 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti il 13 aprile succ. al registro n. 6, foglio n. 96, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Alto Setta nella parte ricadente nella provincia di Firenze.

(1477)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Feliciotto in territorio della provincia di Messina

Con R. decreto 31 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 5 ottobre succ., al registro n. 13, foglio n. 13, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Feliciotto, ricadente nel territorio dei comuni di Furnari Basicò e Castroreale, nella provincia di Messina.

(1478)

Determinazione del perimetro del bacino montano del torrente Dragone in territorio della provincia di Modena

Con R. decreto 24 febbraio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 25 marzo succ., al registro n. 4, foglio n. 199, è stato determinato il perimetro del bacino montano del torrente Dragone, ricadente nel territorio dei comuni di Frassinoro, Montefiorino, Pievepelago e Riolunato, nella provincia di Modena.

(1479)

Determinazione del perimetro del bacino montano dei torrenti tributari dei fiumi Nera e Tevere in territorio della provincia di Terni.

Con R. decreto 24 marzo 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile succ., al registro n. 5, foglio n. 82, è stato determinato il perimetro del bacino montano dei torrenti tributari dei fiumi Nera e Tevere, ricadente nel territorio dei comuni di Ferentillo, Montefranco, Arrone, Terni, S. Gemini, Montecastrilli e Narni in provincia di Terni.

(1480)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Assunzione della gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Farindola (Pescara) da parte del Banco di Napoli.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 31 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636;

Ritenuto che la Cassa comunale di credito agrario di Farindola - ex Monte frumentario (Pescara) non può utilmente funzionare;

Dispone:

La gestione del patrimonio della Cassa comunale di credito agrario di Farindola - ex Monte frumentario (Pescara) è affidata alla Sezione di credito agrario del Banco di Napoli, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Napoli, che dovrà prendere in consegna, redigendone apposito verbale, le attività e gli atti dell'Ente.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1940-XVIII.

V. AZZOLINI.

(1465)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale, in liquidazione, con sede in Mattarello, frazione del comune di Trento.

Nella seduta tenuta il 5 aprile 1940-XVIII dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale, in liquidazione, con sede in Mattarello, frazione del comune di Trento, il sig. Vittorio Tafner fu Giovanni è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'at. 67 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e 7 aprile 1938-XVI, n. 636.

(1469)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria del concorso per titoli a 15 posti di commesso in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli uffici direttivi finanziari e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1938, che reca norme per il conferimento dei posti di commesso nell'Amministrazione delle dogane;

Visto il decreto Ministeriale 29 ottobre 1938, registrato alla Corte dei conti il giorno 14 novembre 1938, registro n. 15 finanze, foglio n. 220, col quale fu indetto un concorso per titoli a 15 posti di commesso in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle dogane ed imposte indirette;

Visti gli atti della Commissione esaminatrice nominata con l'articolo 11 del citato decreto Ministeriale 29 ottobre 1938;

Vista la graduatoria formata dalla predetta Commissione esaminatrice;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso per titoli a 15 posti di commesso in prova nel ruolo del personale subalterno dell'Amministrazione provinciale delle dogane.

N.	Nominativo	Punti
1.	Pratelli Vittorio	122,20
2.	Abbruzzese Francesco	91,60
3.	Carollo Bortolo	86,49
4.	Petrossi Giacomo	85,55
5.	Santalucia Enrico	83,48
6.	Falcone Riccardo	69,86
7.	De Filippi Francesco	69,80
8.	Mazzamurro Giuseppe	64,47
9.	Odetto Natale	63,40
10.	Salimbeni Francesco	61 —
11.	Bernini Achille	43,40
12.	Curale Gaetano	41,75
13.	Marconi Antonio	41,30
14.	Trosti Stanislao	40,30
15.	Palenuro Carmine	23,55
16.	Cucchia Corradino	23,25
17.	Ferracin Giovanni, croce di guerra	23,20
18.	Rianò Giuseppe	23,20
19.	Manca Michele, medaglia bronzo	22,75
20.	Calicchio Agostino	22,75
21.	Basiricò Leonardo	22,50
22.	Volta Medardo, croce di guerra	22,40
23.	Perrone Marco	22,40
24.	Cataldi Domenico	22,30
25.	Fresi Antonio, croce di guerra	22,15
26.	Maci Serafino	22,15
27.	Galante Giuseppe, nato nel 1896	22,10
28.	Marin Ugo, nato nel 1899	22,10
29.	Bessega Armando, ferito	22,05
30.	Orletti Camillo	22,05
31.	Chiommino Pietro	22 —
32.	Martini Goffredo	21,90
33.	Flagiello Alessio, ammogliato	21,75
34.	Bianchi Bruno, nato nel 1911	21,75
35.	D'Asta Antonio-Maria, nato nel 1913	21,75
36.	Abrile Pietro, nato nel 1914	21,75
37.	Caserta Gennaro, nato nel 1915	21,75
38.	Leonetti Battista	21,70
39.	Pierini Giovanni Angelo, ferito, nato nel 1896	21,65
40.	Mazzier Giov. Battista, ferito, nato nel 1897	21,65
41.	Petitto Antonio, ferito, nato nel 1899	21,65
42.	Fini Attilio	21,65
43.	Franco Raffaele	21,60
44.	Inguscio Cosimo Damiano	21,55
45.	Lerri Michele, ferito	21,50
46.	Errico Francesco	21,50
47.	Scarfone Giuseppe, nato nel 1898	21,40
48.	Carpitella Fortunato, nato nel 1902	21,40
49.	Messina Gaspare	21,35
50.	Gugliotti Antonio Luigi, croce di guerra	21,30
51.	Acquinati Arcangelo, nato nel 1899	21,30
52.	De Masi Vincenzo, nato nel 1909	21,30
53.	Crosta Angelo, ferito - nato nel 1909	21,25
54.	Manca Otello, ferito - nato nel 1910	21,25
55.	Farauto Salvatore, ferito - nato il 12 febbr. 1911	21,25
56.	Andreoli Giacomo, ferito - nato il 6 agosto 1911	21,25
57.	Iulia Serafino, ferito - nato il 16 ottobre 1911	21,25
58.	Tozzi Raffaele, ferito - nato il 25 maggio 1912	21,25
59.	Braga Giacomo, ferito - nato il 27 sett. 1912	21,25
60.	Manco Antonio, ferito - nato il 22 ottobre 1912	21,25
61.	Perrini Vincenzo, ferito nato 22 giugno 1913	21,25
62.	Vetrone Ciro, ferito nato il 2 gennaio 1917	21,25
63.	Libra Santo, camp. A.O.	21,25
64.	Chiocchi Angelo Raffaele	21,25
65.	Cattafesta Nicola	21,10
66.	Ioghà Elia, croce guerra - nato nel 1907	21 —
67.	Mino Luigi, croce guerra nato nel 1910	21 —
68.	Laucelli Biagio, croce g. - nato 4 giugno 1911	21 —
69.	Cannas Raffaele, croce g. nato 12 luglio 1911	21 —
70.	Abbamonte Giuseppe, coniugato - nato 1898	21 —
71.	Aprile Giuseppe, coniugato - nato nel 1904	21 —
72.	Lia Arturo, nato nel 1912	21 —
73.	Cavazzuti Claudio, nato nel 1913	21 —
74.	Debiaggi Angelo	20,90
75.	Cerfeda Raffaele	20,85
76.	Sumelli Alfonso	20,80
77.	De Lucia Alfonso	20,75
78.	Pighetti Pietro	20,60
79.	Palella Giuseppe, nato nel 1898	20,55
80.	Mariano Fiore, nato nel 1902	20,55
81.	Tomaino Antonio, camp. A.O. - nato 1900	20,50
82.	Da Campo Antonio, camp. O.M.S. - nato 1901	20,50
83.	Poletto Eugenio, camp. A.O. nato 1905	20,50
84.	Montante Giuseppe, camp. A.O. - nato 1906	20,50
85.	Stincone Andrea, camp A.O. n. 20 genn. 1908	20,50
86.	Da Gragnano Francesco, camp. A.O. - nato 13 maggio 1908	20,50
87.	Poli Tranquillo, camp. A.O. - nato 1911	20,50
88.	Rocca Domenico Antonio, camp. A.O. n. 1912	20,50
89.	Merlo Bruno, camp. A.O. nato 15 marzo 1913	20,50
90.	Basile Rosario, camp. O.M.S. - nato 28 maggio 1913	20,50
91.	Giora Antonio, camp. A.O. - nato 6 dic. 1913	20,50
92.	Locci Luigi	20,45
93.	Tanasi Giuseppe	20,40
94.	Santoro Vitantonio	20,30
95.	Altieri Luigi	20,25
96.	Peritore Salvatore, nato il 1° giugno 1910	20 —
97.	Licciardi Paolo, nato il 26 settembre 1910	20 —
98.	Di Meo Giulio, nato nel 1912	20 —

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 novembre 1939-XVIII

Il Ministro: Di Revel

(1497)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.